

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA

Anno XVIII - N. 108

Siena, novembre - dicembre 2013

Pubblicato il 30 gennaio 2014

BOLLETTINO UFFICIALE

Periodico bimestrale di atti normativi, circolari ed altre comunicazioni dell'Università



PARTE I

Modifiche di Statuto, Regolamenti, disposizioni di carattere generale

Sommario

Regolamenti di Ateneo

- *Regolamento Didattico di Ateneo: Estinzione corsi di studio ed art. 9, comma 1, lett. c) D.M. n. 47/2013 (D.R. n. 1935-2013/Div.Atti.Norm.Aff.Ist.).....* Pag. 5

Regolamenti delle Strutture Scientifiche e Didattiche

- *Regolamento didattico del Corso di Laurea in Scienze Biologiche (Cl. L-13): modifiche (D.R. n. 1726/Div.Atti.Norm.Aff.Ist.).....* " 6

- *Regolamento didattico del Corso di Laurea Magistrale in Storia dell'arte (Cl. LM-89): modifiche (D.R. n. 1807/Div.Atti.Norm.Aff.Ist.).....* " 19

Altri Regolamenti

- *Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Tecnologi a tempo determinato ai sensi dell'art. 24-bis della Legge n. 240/10: sospensione efficacia art. 5, comma 3 (D.R. n. 1806/Div.Atti.Norm.Aff.Ist.).....* " 33

- *Regolamento sui Master universitari dell'Università degli Studi di Siena: revisione (D.R. n. 1900/Div.Atti.Norm.Aff.Ist.).....* " 34

- *Regolamento sui Master universitari dell'Università degli Studi di Siena: parziale rettifica del D.R. n. 1900 del 9 dicembre 2013 (D.R. n. 4/Div.Atti.Norm.Aff.Ist.).....* " 38

- *Regolamento delle Missioni: modifiche (D.R. n. 2001/Div.Atti.Norm.Aff.Ist.).....* " 39

Divisione Atti normativi
e affari istituzionali

D.R. n. 1935/2013
Pr. n. 42659
del 10/12/2013

Regolamento Didattico di Ateneo – Estinzione corsi di studio ex art. 9, comma 1, lett. c) D.M. n. 47/2013.

IL RETTORE

- Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e, in particolare, l'articolo 6;

- Vista la Legge 19 novembre 1990, n. 341 e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare l'art. 11;

- Vista la Legge 31 marzo 2005, n. 43 e, in particolare, l'art. 1-ter, comma 1, lettera a);

- Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

- Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 sulle "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509" e successivi decreti attuativi;

- Visto il D.M. 23 dicembre 2010, n. 50 recante "Linee generali di indirizzo della programmazione delle università per il triennio 2010-2012";

- Visto il D.M. 30 gennaio 2013, n. 47 "Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica" e in particolare gli artt. 4 e 9;

- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Siena modificato in attuazione della Legge 240/2010 e s.m. e i. emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2012;

- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo modificato in attuazione della Legge n. 240/2010 e s.m. e i., approvato con Decreto Direttoriale MIUR dell'8 febbraio 2013, emanato con D.R. n. 227 del 18 febbraio 2013 e modificato con D.R. n. 787 del 30 maggio 2013;

- Considerato che ai sensi dell'art. 9, comma 1 lettera c), del D.M. 47/2013 i corsi di studio che al 4 marzo 2013 risultano istituiti, sono da ritenersi estinti, se non attivati nell'a.a. 2013/2014;

- Considerata la presa d'atto da parte del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione nelle sedute, rispettivamente, del 10 e del 17 settembre 2013 in merito alla necessità di dare applicazione alla precitata disposizione ministeriale e convenuto, nel contempo, di non dover soggiacere, per l'applicazione della

fattispecie ivi considerata. all'iter previsto per le modifiche del Regolamento Didattico di Ateneo, in quanto logica conseguenza dell'applicazione dell'art. 9, comma 1, lettera c), del D.M. 47/2013;

- Visto l'art. 9, comma 2, del D.M. 47/2013 ai sensi del quale agli studenti iscritti ai corsi di studio soppressi è assicurata la possibilità di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo, come pure di optare per altri corsi di studio accreditati e attivati;

- Informati i Direttori dei Dipartimenti dell'Ateneo;

- Ravvisata la necessità e l'urgenza di procedere alle modifiche del Regolamento Didattico di Ateneo recependo quanto sopra descritto riguardo alla soppressione dei citati corsi di studio;

DECRETA

Art.1

1. In applicazione dell'Art. 9, comma 1, lettera c) del D.M. n. 47/2013, a decorrere dalla data del presente provvedimento, presso l'Università degli Studi di Siena sono soppressi i Corsi di studio di seguito indicati:

- Ingegneria dell'automazione (L-8 Ingegneria dell'informazione);

-aziendali); - Scienze dell'amministrazione (L-16 Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione);

- Informatica (L-31 Scienze e tecnologie informatiche);

- Economia e sviluppo territoriale (L-33 Scienze economiche);

- Scienze umane. Storia, filosofia, antropologia (L-42 Storia);

- Biodiversity and environmental biology - Biodiversità e biologia ambientale (LM-Biologia);

- Pharmaceutical biotechnology - Biotecnologie farmaceutiche (LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche);

- Economia dell'ambiente e dello sviluppo (LM-56 Scienze dell'economia);

- Monitoraggio e gestione dell'ambiente marino (LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio);

- Management (LM-77 Scienze economico

- Studi europei (LM-90 Studi europei);

- Storia e Filosofia (LM-78-Scienze filosofiche & LM-84-Scienze storiche).

2. A seguito di quanto disposto al comma 1, il Regolamento Didattico di Ateneo modificato in attuazione della Legge n. 240/2010 e s.m. e i., emanato con D.R. n. 227 del 18 febbraio 2013 e modificato con D.R. n. 787 del 30 maggio 2013, è ulteriormente modificato con la cancellazione dei corsi di studio di cui al comma 1 e dei relativi ordinamenti didattici, nonché con la conseguente modifica dell'allegato elenco dei corsi di studio.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nell'Albo on-line e nel Bollettino Ufficiale di Ateneo.

Siena, 10 dicembre 2013 **IL RETTORE**
(Prof. Angelo Riccabon)

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA**

D.R. Rep. 1726/2013
Pr. N. 38823
del 13.11.2013

**Modifiche Regolamento Didattico del Corso di Laurea in Scienze biologiche
(Classe L-13 Scienze biologiche)****IL RETTORE**

- Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, e s.m. e i. e in particolare l'articolo 6;
- Vista la Legge 19 novembre 1990, n. 341 di "Riforma degli Ordinamenti didattici universitari" e s.m. e i., e in particolare l'articolo 11;
- Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e s.m. e i.;
- Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 su "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509" e successivi decreti attuativi;
- Visto il D.M. 30 gennaio 2013, n. 47 "Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica";
- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Siena modificato in attuazione della Legge 240/2010 e s.m. e i. con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2012;
- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo modificato in attuazione della Legge n. 240/2010 e s.m. e i., approvato con Decreto Direttoriale dell'8 febbraio 2013, ed emanato con D.R. n. 227 del 18 febbraio 2013, con particolare riferimento all'art. 19, comma 3, e modificato con D.R. n. 787 del 30 maggio 2013;
- Visto l'Atto di indirizzo in materia di Offerta Formativa per l'a.a. 2013/2014 approvato dal Senato Accademico con delibera n. 2 del 16 aprile 2013;
- Visto il Regolamento Didattico del Corso di Laurea in Scienze biologiche (Classe L-13 Scienze biologiche) emanato con D.R. n. 927 del 26 giugno 2012;
- Visto il D.R. n. 1069 del 20 luglio 2012, relativo alla istituzione, tra gli altri, del Dipartimento di Scienze della vita, nonché all'attribuzione, al medesimo Dipartimento, della titolarità del Corso di Laurea in Scienze biologiche (Classe L-13 Scienze biologiche);
- Vista la proposta di modifica del precitato Regolamento Didattico del Corso di Laurea, deliberata dal Consiglio di Dipartimento di Scienze della vita nella seduta del 18 luglio 2013;
- Vista la richiesta del Direttore del Dipartimento di Scienze della vita del 18 settembre 2013 (nota prot. n. 32148 del 20 settembre 2013) in ordine alla decorrenza dell'applicazione del precitato Regolamento Didattico a valere dalla coorte di studenti immatricolati nell'a.a. 2011-2012 (iscrizione al 3° anno a.a. 2013-2014);



- Vista la delibera n. 1 del 27 settembre 2013 con la quale il Consiglio di Amministrazione esprimeva parere favorevole sulle modifiche proposte al Regolamento Didattico del Corso di Laurea in Scienze biologiche (Classe L-13 Scienze biologiche);
- Vista la delibera n. 4 dell'8 ottobre 2013, con la quale il Senato Accademico approvava le sopracitate modifiche al Regolamento;
- Ravvisata la necessità e l'urgenza di recepire nel Regolamento Didattico del Corso di Laurea in Scienze biologiche (Classe L-13 Scienze biologiche) emanato con D.R. n. 927 del 26 giugno 2012 le modifiche proposte;

DECRETA

Articolo unico

1. Il Regolamento Didattico del Corso di Laurea in Scienze biologiche (Classe L-13 Scienze biologiche) emanato con D.R. n. 927 del 26 giugno 2012 è modificato, a valere dalla coorte di studenti immatricolati nell'a.a. 2011-2012, nel testo di cui all'*Allegato 1*, facente parte integrante del presente decreto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nell'Albo *on-line* e nel Bollettino Ufficiale di Ateneo.

Siena, 13 novembre 2013

IL RETTORE
Prof. Angelo Riccaboni



Allegato 1 al D.R. n. 1726 del 13.11.2013

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA

Regolamento Didattico del Corso di Laurea in Scienze biologiche (Classe L-13 Scienze biologiche)

Articolo 1 – Istituzione e Presentazione.

1. Presso l'Università degli Studi di Siena è istituito il Corso di Laurea in Scienze Biologiche (Biological Sciences) appartenente alla Classe delle Lauree in "Scienze Biologiche" (Classe L-13), ai sensi dei DM 270/2004 e successivi decreti attuativi.
2. La titolarità del Corso di Laurea in Scienze Biologiche è attribuita al Dipartimento di Scienze della Vita.
3. Il Corso di Laurea in Scienze Biologiche ha una durata normale di tre anni.
4. Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Vita, su indicazione del Comitato per la didattica, qualora lo ritenga necessario, può deliberare annualmente l'accesso programmato locale al Corso di studi ai sensi della L. 264/1999 e successive modificazioni e integrazioni.
5. Per il conseguimento della Laurea è necessario avere acquisito 180 CFU.
6. Il piano degli studi del Corso di Laurea prevede 19 esami relativi ad insegnamenti di base, caratterizzanti, affini o integrativi e 1 esame relativo ad insegnamenti a scelta dello studente. Contribuiscono al raggiungimento dei CFU necessari al conseguimento del titolo le attività di tirocinio formativo, le conoscenze linguistiche e la prova finale.

Articolo 2 – Comitato per la Didattica.

1. Il Comitato per la Didattica è un organo pariteticamente costituito di docenti e studenti da un minimo di 4 ad un massimo di 12 membri. La nomina dei membri e l'elezione del Presidente, nonché i compiti del Comitato sono regolati e definiti dal Regolamento Didattico di Ateneo, dal Regolamento Elettorale e per la costituzione degli organi dell'Università degli Studi di Siena e dal Regolamento del Dipartimento di Scienze della Vita.

Articolo 3 – Valutazione della qualità della didattica.

1. Il Comitato per la Didattica definisce, in accordo con il Presidio della Qualità di Ateneo e con la Commissione Paritetica docenti - studenti del Dipartimento di Scienze della Vita, gli strumenti e le modalità di attuazione per la valutazione dei processi formativi.
2. Il Comitato per la Didattica, alla fine di ogni periodo didattico, analizza i risultati dei questionari di valutazione delle attività formative forniti dal Presidio della Qualità di Ateneo e interviene per superare le eventuali criticità.
3. Il Comitato per la Didattica collabora con la Commissione paritetica docenti - studenti del Dipartimento di Scienze della Vita per il monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica.

Articolo 4 – Obiettivi formativi specifici.

1. Il Corso di Laurea in Scienze Biologiche, coerentemente con gli obiettivi formativi qualificanti della Classe delle Lauree in Scienze Biologiche, ha lo scopo di fornire una solida conoscenza dei vari settori della Biologia che consenta l'accesso a tutte le Lauree Magistrali della Classe LM-6-Biologia attivate sul territorio nazionale, ma anche la possibilità di accedere ai campi applicativi collegati alla figura del biologo. Per garantire tale risultato è stato adottato un percorso formativo a branca singola – metodologico - culturale.



2. In particolare i laureati in Scienze Biologiche, acquisiranno competenze negli ambiti specifici attraverso un percorso formativo che ha come scopo quello di:

- ✓ fornire le conoscenze di base di matematica, fisica e chimica atte a comprendere la complessità della biologia e a padroneggiare le metodologie scientifiche e le tecniche ad esse connesse;
- ✓ fornire una solida conoscenza del mondo animale, vegetale e microbico, della morfologia funzionale degli organismi che li compongono, della loro evoluzione e delle loro interrelazioni all'interno dell'ecosistema;
- ✓ fornire conoscenze sui sistemi cellulari, sulla formazione dei tessuti e sul loro differenziamento.
- ✓ fornire un sistema integrato di conoscenze di biochimica, biologia molecolare, genetica, fisiologia, bioinformatica e di biologia dello sviluppo che serva alla comprensione del mondo cellulare a livello molecolare.
- ✓ fornire solide competenze sia teoriche che operative da applicare nelle analisi biologiche.
- ✓ Fornire competenze nel campo della sicurezza, igiene e controllo di qualità, indispensabili ad un biologo moderno.

3. Tale formazione consentirà ai laureati di I livello in Scienze Biologiche di accedere a tutte le Lauree Magistrali di Classe LM-6 e di svolgere compiti tecnico-operativi ed attività professionali di supporto in settori produttivi e tecnologici, in laboratori e servizi di analisi, in centri di ricerca pubblici e privati.

Articolo 5 – Risultati di apprendimento attesi.

1. **Conoscenza e capacità di comprensione:** Il laureato conseguirà attraverso le unità didattiche previste dal corso la capacità di comprensione della biologia dei microrganismi, degli organismi animali e vegetali e la capacità di valutarne gli aspetti morfologico-funzionali, cellulare-molecolari e chimico-biochimico. Tali capacità includeranno una visione evolutivista dei vari regni, i meccanismi generali dell'ereditarietà ed i meccanismi di riproduzione e di sviluppo dei vari organismi. I laureati acquisiranno, inoltre, gli elementi per la valutazione degli aspetti ecologico ambientali degli ecosistemi e capacità di analizzare i vari ambiti tramite elementi di matematica, fisica, statistica ed informatica. La conoscenza e la capacità di comprensione verranno valutate mediante prove scritte e/o orali per ciascuna Unità didattica.

2. **Capacità di applicare conoscenza e comprensione:** Attraverso le conoscenze acquisite nei vari ambiti disciplinari e rielaborate individualmente, anche attraverso l'uso di testi avanzati, i laureati saranno in grado di applicare metodologie statistiche, bioinformatiche, biochimiche, biomolecolari, biotecnologiche, microbiologiche e tossicologiche all'analisi della biodiversità, qualità ed igiene degli ambienti e degli alimenti. I laureati saranno anche in grado di utilizzare metodologie biologiche e biomediche e strumentazioni ad ampio spettro per analisi e ricerca in campo biologico e biomedico. La capacità di applicare conoscenza e comprensione delle varie Unità didattiche del processo formativo, saranno valutate tramite prove scritte, relazioni scientifiche, e/o orali sulle attività di laboratorio svolte. Momento finale della verifica di tale descrittore sarà costituita dalla prova finale.

3. **Autonomia di giudizio:** I laureati avranno la capacità di analizzare ed interpretare autonomamente dati sperimentali di laboratorio, valutare criticamente i risultati e esprimere riflessioni correlate sia agli aspetti scientifici che a quelli sociali ed etici. Inoltre saranno in grado di valutare i parametri che determinano la sicurezza nei luoghi di lavoro, di giudicare autonomamente la didattica e di esprimere propri pareri sui principi di deontologia professionale ed approccio scientifico alle problematiche bioetiche. L'autonomia di giudizio raggiunta sarà valutata tramite specifiche prove scritte e/o orali per ciascuna Unità didattica oltreché nella prova finale.



4. Abilità comunicative: I laureati saranno in grado di comunicare a specialisti e non, in forma orale e scritta, in italiano e in inglese e con supporti informatici le informazioni acquisite, le idee e le problematiche autonomamente elaborate nei vari settori della biologia, a lavorare in gruppo sia in campo teorico che sperimentale, ad elaborare e presentare i dati acquisiti e a divulgare le informazioni scientifiche su temi di attualità. Le abilità comunicative raggiunte saranno valutate tramite specifiche prove scritte e/o orali per ciascuna Unità didattica oltreché nella prova finale.

5. Capacità di apprendimento: I laureati saranno autonomi per la consultazione di materiale bibliografico e di banche dati che serviranno per ogni tipo di aggiornamento delle loro conoscenze, anche nell'ottica della preparazione a studi successivi. La capacità di apprendimento sarà valutata tramite specifiche prove scritte e/o orali per ciascuna Unità didattica oltreché nella prova finale.

Articolo 6 – Sbocchi occupazionali e professionali.

1. I principali sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati del corso sono attività professionali e tecniche in:

- ✓ laboratori biosanitari, industriali, veterinari, alimentari e biotecnologici;
- ✓ enti pubblici e privati di ricerca e di servizi dove vengono classificati ed utilizzati organismi viventi e loro costituenti;
- ✓ valutazione di impatto ambientale, dello studio della biodiversità e di sicurezza biologica.

2. Il Corso di Laurea consente di conseguire l'abilitazione alla professione di Biologo Junior.

3. Il Corso prepara alla professione di biologo e professioni assimilate.

Articolo 7 – Conoscenze richieste per l'accesso e modalità di verifica della preparazione.

1. Le conoscenze richieste per l'accesso al Corso di Laurea sono quelle acquisite a livello di scuola media superiore, nel campo matematico, chimico, fisico e biologico.

2. Sono richieste altresì abilità informatiche e la conoscenza della lingua inglese almeno a livello A2/2 così come definita dal quadro comune di riferimento delle lingue del Consiglio di Europa. Per gli studenti che non risultano in possesso delle competenze nella lingua inglese, il Dipartimento organizza, di concerto con il Centro Linguistico di Ateneo, corsi di recupero da tenersi preferibilmente prima dell'inizio dei corsi ufficiali.

3. In ottemperanza all'art. 6, comma 1, del DM 270/04, per essere ammessi al corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo oltre al possesso di un'adeguata preparazione iniziale. A tal fine gli studenti dovranno sostenere una prova di valutazione volta ad individuare il loro livello di preparazione.

4. Nel caso in cui la prova di cui al comma 3 abbia evidenziato lacune nelle conoscenze di base, lo studente potrà ugualmente seguire le lezioni dei corsi del primo anno.

5. I criteri di formazione e di valutazione della prova di cui al comma 3, così come le date di effettuazione, sono pubblicate con adeguato anticipo sul sito del Corso di Studi.

6. In caso di esito negativo della prova di valutazione, lo studente potrà ottenere l'idoneità con il superamento di un test di verifica da effettuare durante l'insegnamento di *Istituzioni di Matematiche e Fondamenti di Biostatistica*.

7. Qualora il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Vita deliberi l'accesso programmato locale al Corso di Studi è previsto un test di accesso obbligatorio da utilizzare anche come valutazione in entrata degli studenti.

8. Tutte le informazioni riguardanti il test di accesso a numero programmato locale sono pubblicate, con adeguato anticipo, nel sito del Corso di Studi.

**Articolo 8 – Orientamento e Tutorato**

1. Il Comitato per la Didattica può nominare uno o più Docenti Tutor al fine di organizzare attività di orientamento, informazione ed assistenza agli studenti secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo e dal Regolamento di Ateneo per l'orientamento ed il tutorato.

Articolo 9 – Riconoscimento dei crediti.

1. Il Comitato per la Didattica è competente per il riconoscimento dei CFU conseguiti in altri Corsi di Laurea secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo. I criteri di cui si avvale per la valutazione della carriera pregressa, desunta dalla documentazione rilasciata dalla struttura didattica di provenienza, sono i seguenti:

- ✓ corrispondenza di SSD;
 - ✓ programma dei corsi seguiti;
 - ✓ date degli esami sostenuti.
2. E' richiesto un colloquio integrativo con i docenti di riferimento in caso di CFU conseguiti:
- ✓ in corsi per i quali ci sia mancata corrispondenza di SSD, ma contenuti simili;
 - ✓ a seguito di esami sostenuti da più di cinque anni accademici rispetto alla data di nuova iscrizione al fine di valutare la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi.
3. Il Comitato per la Didattica è altresì competente per il riconoscimento dei Crediti formativi attribuibili per conoscenze e abilità professionali pregresse, che non potranno comunque essere superiori a 12 CFU.
4. Il riconoscimento viene deliberato in termini rigorosamente individuali e attraverso puntuali procedure di accertamento e certificazioni attestanti:
- ✓ l'impegno orario.
 - ✓ i contenuti e le attività svolte.
 - ✓ la valutazione, espressa o con giudizio, (sufficiente, buono, distinto, ottimo), o con votazione in trentesimi, o con valutazione di idoneità.
5. Il riconoscimento di CFU è limitato ad attività che siano state realizzate di concerto con l'Ateneo o con altre Università italiane o straniere, ed è condizionato alla valutazione di coerenza con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio.
6. Non possono essere riconosciuti CFU per conoscenze acquisite nell'ambito di attività destinate agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, essendo tali attività finalizzate al consolidamento delle competenze in ingresso.
7. Il riconoscimento dei CFU acquisiti dagli studenti iscritti al Corso di Studio, secondo i previgenti ordinamenti didattici, è deliberato dal Comitato per la Didattica sulla base dei criteri di cui al presente articolo.

Articolo 10 – Mobilità internazionale degli studenti.

1. Gli studenti sono incentivati alla frequenza di periodi di studio all'estero presso Università, con le quali siano stati approvati dall'Ateneo accordi e convenzioni per il riconoscimento di CFU, avendo particolare riguardo ai programmi di mobilità dell'Unione Europea.

2. Il Comitato per la Didattica approva, sentito il Referente Unico del Dipartimento di Scienze della Vita per l'internazionalizzazione, le attività formative da riconoscere nel piano di studi del programma di mobilità internazionale, tenendo conto della coerenza con gli obiettivi formativi specifici del Corso di Laurea.

3. Le votazioni ottenute nelle attività formative svolte presso le Università europee sono riconosciute secondo la tabella di conversione delle votazioni per i programmi di mobilità internazionale.

**Articolo 11 – Attività formative.**

1 L'offerta formativa del Corso di Laurea in Scienze Biologiche è pubblicata nel sito del Corso di Studi.

Articolo 12- Piano delle Attività formative.

1. Il piano di studi del Corso di Laurea è riportato nell'allegato 1 al presente regolamento e nella pagina web del Corso di Laurea stesso.

2. Lo studente deve attenersi alla successione dei corsi di insegnamento riportata nei vari semestri; eventuali deroghe devono essere autorizzate dal Comitato per la Didattica.

Poiché le conoscenze acquisite nei primi due anni sono fondamentali per affrontare con profitto i percorsi didattici previsti per il terzo anno, è fortemente raccomandato che lo studente si attenga a frequentare e sostenere gli esami dei corsi nella sequenza riportata dal piano di studi. In particolare, sono obbligatorie le seguenti propedeuticità:

- ✓ Istituzioni di matematiche e fondamenti di biostatistica → Fisica
- ✓ Chimica generale ed inorganica → Principi di chimica organica → Chimica Biologica → Fisiologia vegetale.
- ✓ Citologia ed Istologia → Biologia Evolutiva ed Anatomia Comparata dei Vertebrati.
- ✓ Biologia Vegetale → Fisiologia Vegetale.
- ✓ Citologia ed Istologia, Genetica, Chimica Biologica e Biologia Molecolare → Biologia dei microorganismi.

Articolo 13- Impegno orario delle attività formative e studio individuale

1. La definizione delle tipologie didattiche ed i relativi CFU assegnati, differenziati a seconda del volume di lavoro richiesto allo studente sono così definite:

- ✓ Lezioni frontali 8 ore
- ✓ Esercitazioni pratiche e Laboratori 12 -16 ore
- ✓ Altro (tirocini e stage) 25 ore

Articolo 14 - Insegnamenti del Corso di Studi

1. Gli insegnamenti del Corso di Studi sono riportati nella pagina web del Corso di Studi.

Articolo 15- Esami e verifiche del profitto

1. I CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa vengono acquisiti dallo studente con il superamento di un esame scritto e/o orale con valutazione in trentesimi. Per i corsi articolati in moduli la valutazione finale deriverà dalla media ponderata del voto riportato per ogni modulo. Qualora il docente lo ritenga necessario può prevedere la verifica in itinere con prove intermedie atte a verificare la preparazione degli studenti.

2. Sono previste tre sessioni ordinarie per gli esami di profitto:

- Prima sessione: 2 appelli di norma nel periodo di silenzio didattico tra i due semestri;
- Seconda sessione: 3 appelli di norma dal 15 giugno al 31 luglio;
- Terza sessione: 2 appelli di norma nel mese di settembre.

Possono essere previste sessioni straordinarie nelle vacanze natalizie o pasquali, nonché ulteriori sessioni straordinarie riservate a studenti fuori corso o ripetenti.

Fermo restando il rispetto del principio della non sovrapposizione degli appelli di esami di profitto con le lezioni dei singoli Corsi di Studio, il Consiglio di Dipartimento, previa apposita delibera del Comitato per la Didattica, può deliberare la previsione di appelli in anticipazione delle sessioni ordinarie o di prolungamento delle medesime.



Il calendario degli esami di profitto deve essere affisso con almeno un mese di anticipo. Eventuali variazioni (solo per posticipazione delle date) possono essere apportate per giustificati motivi e dietro autorizzazione del Presidente del Comitato per la Didattica.

3. Il Presidente del Comitato per la Didattica, su proposta del responsabile dell'insegnamento, nomina le Commissioni d'esame prima dell'inizio di ogni anno accademico. La Commissione d'esame è unica per ciascun insegnamento ed è validamente costituita se composta da almeno due membri, di cui uno può essere cultore della materia. Per i corsi monodisciplinari è presieduta dal docente che ha la responsabilità didattica dell'insegnamento, per i corsi articolati in moduli dal Coordinatore.

Articolo 16- Attività a scelta dello studente

1. I 18 CFU liberi (taf d), che saranno valutati dagli organi competenti per la coerenza con il percorso formativo, possono essere acquisiti presso tutti i Corsi di Laurea dell'Ateneo, di altri Atenei e/o conseguiti presso Enti Pubblici. Nel caso in cui si intendono seguire corsi in cui i CFU non sono esplicitati, questi verranno ricavati dall'impegno orario sostenuto (25 ore/1 CFU). Ogni corso dovrà riportare una valutazione espressa o con giudizio, (sufficiente, buono, distinto, ottimo), o con votazione in trentesimi o con valutazione di idoneità.

Articolo 17- Conoscenze linguistiche e modalità di verifica

1. Gli studenti dovranno acquisire la conoscenza della lingua inglese almeno a livello B1.
2. Il conseguimento del livello B1 della lingua inglese dovrà essere verificato mediante certificazione internazionale riconosciuta valida dall'Ateneo o equipollente idoneità rilasciata dal Centro linguistico di Ateneo.

Articolo 18- Modalità di stage e tirocini e relativi CFU

1. Per la disciplina dei tirocini o stages il Comitato per la Didattica si riferisce all'apposito Regolamento d'Ateneo, così come per gli scambi di studenti nell'ambito dei progetti europei di formazione.
2. Per l'acquisizione dei 12 CFU previsti per il tirocinio/stage, lo studente deve svolgere al III anno un'attività pratica della durata di 300 ore presso Laboratori universitari sotto la guida di un docente tutor o presso Laboratori extrauniversitari sotto la guida di un tutor aziendale affiancato comunque da un docente tutor.
3. Prima di effettuare il tirocinio lo studente deve presentare apposita domanda al Comitato per la Didattica, nella quale devono essere indicati il Laboratorio presso cui svolgere il tirocinio/stage, l'attività che intende svolgere, l'argomento dell'elaborato finale o tesi concordato con i tutor, i nominativi del tutor aziendale e del docente tutor, che deve controfirmare la domanda.
4. Può essere docente tutor un docente di un settore scientifico disciplinare (SSD) per il quale lo studente ha acquisito CFU o altro docente afferente al Dipartimento di Scienze della Vita. Qualora venga proposto un docente tutor non appartenente alle suddette categorie, il Comitato per la Didattica si riserva il compito di valutare la coerenza della scelta con il percorso formativo dello studente.

Articolo 19- Piani di studio individuali

1. Prima dell'inizio del terzo anno di corso gli studenti devono presentare il piano di studi in cui deve essere esplicitata l'opzione per i corsi relativi ad attività affini o integrative tra quelli inseriti nell'apposita tabella del piano di studi del Corso di Laurea riportato nell'allegato 1. Dovranno, inoltre, essere riportate le attività formative con cui verranno acquisiti i 18 CFU a scelta dello studente come indicato al precedente art. 16.



2. Il piano di studi è individuale e può, ogni anno, essere modificato in accordo con la tempistica prevista dagli Uffici preposti.

Articolo 20- Frequenza del corso di studio

1. E' consigliabile la frequenza alle attività di tipo teorico ed è obbligatoria la frequenza ad almeno i $\frac{3}{4}$ delle attività di tipo pratico-applicativo (esercitazioni e laboratorio) previste dal piano di studi.
2. Le firme di frequenza sono attribuite al momento della verbalizzazione dell'esame.
3. Per gli studenti lavoratori si applica la normativa prevista dal Regolamento Didattico d'Ateneo.

Articolo 21- Prova finale e conferimento titolo

1. La prova finale, a completamento del percorso formativo dello studente, consiste nella predisposizione di una relazione scritta su attività di laboratorio con particolare riferimento alle metodologie usate durante il tirocinio formativo e al rigore della loro applicazione ed elaborata nel rispetto delle linee guida indicate dal Comitato per la Didattica e nella discussione dei suoi contenuti davanti alla Commissione della prova finale di cui al comma 5. Tale discussione ha luogo due giorni lavorativi prima delle sedute di Laurea fissate dal Comitato per la Didattica all'inizio di ciascun anno accademico.
2. Per le prove finali sono previste quattro sessioni nei mesi di giugno/luglio, settembre/ottobre, dicembre e marzo/aprile. Il Comitato per la Didattica può richiedere eccezionalmente, con congruo anticipo e adeguate motivazioni, sessioni straordinarie di prove finali.
3. Al termine della presentazione e discussione dell'elaborato, il relatore di tesi, o docente tutor, propone una valutazione, fino ad un massimo di quattro punti, in relazione all'impegno ed alla preparazione dimostrati dallo studente durante il tirocinio/stage, mentre la Commissione, della prova finale propone una valutazione fino ad un massimo di quattro punti, relativamente alle capacità di stesura scritta, di presentazione orale e di discussione dimostrate dallo studente.
4. La Commissione della prova finale, sulla base delle valutazioni conseguite dallo studente nel percorso formativo nonché del punteggio della prova finale – e fermo restando che per l'elaborato finale la valutazione massima conseguibile è di otto punti - esprime in centodecimi la valutazione dei candidati con eventuale Lode.
5. La Commissione della prova finale è costituita da cinque docenti. Uno di questi è il relatore di tesi, mentre gli altri sono individuati dal Comitato per la Didattica tra i docenti che hanno contribuito al percorso formativo dello studente. Può partecipare ai lavori della Commissione anche l'eventuale correlatore, che può essere un docente universitario, un cultore della materia o il tutor aziendale.
6. La votazione finale e il titolo di Dottore in Scienze Biologiche vengono conferiti durante la seduta di Laurea.
7. Fanno parte della Commissione di Laurea almeno cinque docenti togati, individuati dal Comitato per la Didattica e nominati dal Direttore del Dipartimento.
8. Per accedere alla prova finale, lo studente deve compilare e presentare all'Ufficio Studenti e Didattica del Dipartimento di Scienze della Vita, 30 giorni prima della prova medesima, l'apposita scheda contenente il titolo della relazione, il riassunto dell'attività svolta e la firma del docente tutor. Inoltre, 7 giorni prima della data stabilita per la presentazione, deve consegnare l'elaborato ai membri della Commissione della prova finale.



Articolo 22- Organizzazione e calendario dell'attività didattica

1. Il Corso di Laurea in Scienze Biologiche si articola, come riportato nel piano degli studi, in attività formative per un totale di 180 CFU, di cui 18 a scelta dello studente, 12 per lo svolgimento del tirocinio e 6 per prova finale di Laurea.
2. Per i corsi d'insegnamento articolati in moduli dovrà essere nominato dal Comitato per la Didattica, in sede di programmazione didattica annuale del Corso di Laurea, un Coordinatore delle attività formative, scelto fra i docenti responsabili dei singoli moduli.
3. I corsi d'insegnamento sono organizzati in due periodi didattici semestrali della durata di almeno tredici settimane ciascuno. Il periodo di silenzio didattico fra i due semestri è di solito corrispondente al mese di febbraio.
4. Il calendario didattico è pubblicato sulle pagine web del Corso di Studi.

Articolo 23- Docenti del Corso di Laurea

1. L'elenco dei docenti del Corso di Laurea è riportato nel sito web del Corso di Studi.

Articolo 24- Docenti di riferimento del Corso di Laurea e attività di ricerca

1. I docenti di riferimento del Corso di Laurea e i temi di ricerca sono riportati nel sito web del Dipartimento di Scienze della Vita.

Articolo 25- Approvazione e modifica del Regolamento Didattico del Corso di Laurea

1. L'approvazione e la modifica del Regolamento Didattico sono deliberate dal Consiglio di Dipartimento di Scienze della Vita, su proposta del Comitato per la didattica del Corso di Laurea, e approvate dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo.
2. Le modifiche degli Allegati al presente regolamento sono deliberate dal Dipartimento di Scienze della Vita, su proposta del Comitato per la Didattica.

Articolo 26 – Disposizioni transitorie e finali

- 1 Per quanto non previsto dal presente Regolamento vale quanto disposto dallo Statuto, dal Regolamento Didattico di Ateneo e dalla normativa specifica in materia.



Allegato 1

**Corso di Laurea in
Scienze Biologiche
Classe L-13
A.A. 2013/14**

Primo anno

Anno	Insegnamento	Numero moduli	Denominazione moduli	CFU insegnamento	Attività (TAF)	Settore	Corso di studio di attivazione
1°	Istituzioni di matematiche e fondamenti di biostatistica	-	Istituzioni di matematiche e fondamenti di biostatistica	9	a2	MAT/02	Scienze Biologiche
1°	Chimica generale ed inorganica	-	Chimica generale ed inorganica	6	a3	CHIM/03	Scienze Biologiche
1°	Citologia e istologia	-	Citologia e istologia	9	a1	BIO/06	Scienze Biologiche
1°	Principi di chimica organica	-	Principi di chimica organica	6	a3	CHIM/06	Scienze Biologiche
1°	Zoologia	-	Zoologia	9	a1	BIO/05	Scienze Biologiche
1°	Genetica	-	Genetica	9	a1	BIO/18	Scienze Biologiche
1°	Biologia vegetale	-	Biologia vegetale	9	a1	BIO/01	Scienze Biologiche
TAF e - Inglese				3			
TOTALE CFU				60			

Secondo anno

Anno	Insegnamento	Numero moduli	Denominazione moduli	CFU insegnamento	Attività (TAF)	Settore	Corso di studio di attivazione
2°	Chimica biologica	-	Chimica biologica	9	b2	BIO/10	Scienze Biologiche
2°	Biologia dello sviluppo	-	Biologia dello sviluppo	6	b1	BIO/06	Scienze Biologiche
2°	Fisica	-	Fisica	6	a2	FIS/01	Scienze Biologiche
2°	Biologia evolutiva e anatomia comparata dei vertebrati	-	Biologia evolutiva e anatomia comparata dei vertebrati	9	b1	BIO/06	Scienze Biologiche
2°	Biologia molecolare		Biologia molecolare	6	b2	BIO/11	Scienze Biologiche
2°	Fisiologia e biochimica	1° mod.	Fisiologia vegetale	3	c	BIO/04	Scienze Biologiche



	vegetale	2° mod.	Biochimica vegetale	3	c	BIO/04	Scienze Biologiche
2°	Fisiologia generale	-	Fisiologia generale	6	b3	BIO/09	Scienze Biologiche
2°	Ecologia	-	Ecologia	9	b1	BIO/07	Scienze Biologiche
TOTALE CFU				57			

Terzo anno

Anno	Insegnamento	Numero moduli	Denominazione moduli	CFU insegnamento	Attività (TAF)	Settore	Corso di studio di attivazione
3°	Biologia dei microrganismi	-	Biologia dei microrganismi	9	b2	BIO/19	Scienze Biologiche
3°	Igiene generale, prevenzione e sicurezza	-	Igiene generale, prevenzione e sicurezza	6	b3	MED/42	Scienze Biologiche
TAF c - Attività affini o integrative				12			
TAF d - A scelta dello studente				18			
TAF e - Prova finale				6			
TAF f - Altre attività Tirocini formativi e di orientamento				12			
TOTALE CFU				63			

Attività formative affini o integrative (12 CFU a scelta)

Anno	Insegnamento	Numero moduli	Denominazione moduli	CFU insegnamento	Attività (TAF)	Settore	Corso di studio di attivazione
3°	Anatomia umana	-	Anatomia umana	6	c	BIO/16	Scienze Biologiche
3°	Evoluzione biologica	-	Evoluzione biologica	6	c	BIO/05	Scienze Biologiche
3°	Biologia delle cellule staminali	1° mod.	Basi molecolari del differenziamento delle cellule staminali	3	c	BIO/06	Scienze Biologiche
		2° mod.	Cellule staminali embrionali ed adulte nella medicina rigenerativa	3	c	BIO/06	Scienze Biologiche
3°	Bioinformatica	-	Bioinformatica	6	c	BIO/10	Scienze Biologiche
3°	Farmacologia	-	Farmacologia	6	c	BIO/14	Scienze Biologiche
3°	Fisiologia dei sistemi	-	Fisiologia dei sistemi	6	c	BIO/09	Scienze Biologiche
3°	Zoologia sistematica	-	Zoologia sistematica	6	c	BIO/05	Scienze Biologiche
3°	Genetica molecolare	1° mod.	Genetica molecolare 1	3	c	BIO/13	Scienze Biologiche



		2° mod.	Genetica molecolare 2	3	c	BIO/13	Scienze Biologiche
3°	Eziologia generale ed immunologia	-	Eziologia generale ed immunologia	6	c	MED/04	Scienze Biologiche
3°	Diversità Vegetale	-	Diversità Vegetale	6	c	BIO/02	Scienze Biologiche
3°	Gestione e conservazione della fauna selvatica		Gestione e conservazione della fauna selvatica	6	c	BIO/05	Scienze Biologiche
3°	Botanica Ambientale	-	Botanica Ambientale	6	c	BIO/02	Scienze Biologiche

LEGENDA

Codice interno TAF	CFU	Attività Formative	Ambito disciplinare
a1	36	Base	Discipline biologiche
a2	15	Base	Discipline matematiche, fisiche e informatiche
a3	12	Base	Discipline chimiche
b1	24	Caratterizzanti	Discipline botaniche, zoologiche, ecologiche
b2	24	Caratterizzanti	Discipline biomolecolari
b3	12	Caratterizzanti	Discipline fisiologiche e biomediche
c	18	Affini o integrative	Attività formative affini o integrative
d	18	A scelta dello studente	A scelta dello studente
e	3	Inglese	Per la conoscenza di almeno una lingua straniera
	6	Prova finale	Per la prova finale
f	12	Tirocini formativi e di orientamento	Ulteriori Attività formative Tirocini formativi e di orientamento
TOT.	180		

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA**

D.R. Rep. 1807/2013
Pr. N. 40344
del 25.11.2013

Modifiche Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale in Storia dell'Arte (Classe LM/89)**IL RETTORE**

- Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, e s.m. e i. e in particolare l'articolo 6;
- Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e s.m. e i.;
- Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 su "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509" e successivi decreti attuativi;
- Visto il D.M. 30 gennaio 2013, n. 47 "Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica";
- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Siena modificato in attuazione della Legge 240/2010 e s.m. e i. con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2012;
- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo modificato in attuazione della Legge n. 240/2010 e s.m. e i., approvato con Decreto Direttoriale dell'8 febbraio 2013, emanato con D.R. n. 227 del 18 febbraio 2013, e s. m. e i., con particolare riferimento all'art. 19, comma 3;
- Visto il Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale Storia dell'Arte (Classe LM/89) emanato con D.R. n. 2319 del 28 settembre 2009 e s.m.e i.;
- Visto il D.R. n. 1069 del 20 luglio 2012, relativo alla istituzione, tra gli altri, del Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali, nonché all'attribuzione, al medesimo Dipartimento, del Corso di Laurea Magistrale in Storia dell'Arte (Classe LM/89);
- Visto l'Atto di indirizzo in materia di Offerta Formativa per l'a.a. 2013/2014 approvato dal Senato Accademico con delibera n. 2 del 16 aprile 2013;
- Vista la proposta di modifica del precitato Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali nella seduta del 16 luglio;
- Acquisito, in data 27 settembre 2013, il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione sulle modifiche proposte al Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale in Storia dell'Arte (Classe LM/89);
- Vista la delibera n. 5 dell' 8 ottobre 2013, con la quale il Senato Accademico approvava le sopracitate modifiche al Regolamento invitando l'Ufficio proponente ad

aggiornare il testo dell'art. 12 riguardo alle competenze del Nucleo di Valutazione ora attribuite al Presidio della Qualità di Ateneo;
- Ravvisata la necessità e l'urgenza di recepire nel Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale in Storia dell'Arte (Classe LM/89) le modifiche proposte;

DECRETA

Articolo unico

1. A valere dall'a.a.2013/2014, il Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale in Storia dell'Arte (Classe LM/89) emanato con D.R. n. 2319 del 28 settembre 2009 e s.m.e i., è modificato nel testo di cui all'*Allegato 1*, facente parte integrante del presente decreto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nell'Albo *on-line* e nel Bollettino Ufficiale di Ateneo.

Siena, 25 novembre 2013

IL RETTORE

Prof. Angelo Riccaboni



Allegato 1 al D.R. n. 1807 del 25.11.2013

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA
REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
STORIA DELL'ARTE / HISTORY OF ART (CLASSE LM-89 STORIA DELL'ARTE)

Art. 1 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento Didattico si intende:

- a) per classe di laurea, l'insieme dei corsi di studio - comunque denominati - appartenenti alle classi determinate dal D.M. 16 marzo 2007;
- b) per settori scientifico-disciplinari, i raggruppamenti di discipline di cui al D.M. 4 ottobre 2000, e successive modifiche;
- c) per credito formativo universitario (CFU), la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale, per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dall'ordinamento didattico del Corso di Studi;
- d) per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e di abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento dei quali il Corso di Studi è finalizzato;
- e) per ordinamento didattico, l'insieme delle norme che regolano il curriculum del Corso di Studi;
- f) per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dall'Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, ai corsi di recupero, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
- g) per curriculum, l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie finalizzate al conseguimento del titolo;
- h) per piano di studio, l'insieme delle attività formative che lo studente, è tenuto a sostenere per conseguire il titolo;
- i) per Ateneo, l'Università degli Studi di Siena;
- l) per Dipartimento, il Dipartimento Scienze storiche e dei beni culturali dell'Università di Siena.

Art. 2 – Istituzione

1. Presso l'Università degli Studi di Siena è istituito il Corso di Laurea Magistrale in Storia dell'arte / History of Art (classe LM-89 – Storia dell'arte), a norma del D.M. 270/2004 e successivi decreti attuativi, il cui dipartimento di riferimento è il Dipartimento Scienze storiche e dei beni culturali di Siena.
2. La durata normale del corso di laurea magistrale è di due anni.
3. Per il conseguimento della laurea magistrale è necessario aver conseguito 120 CFU nei termini di cui al presente regolamento.

Art. 3 – Obiettivi Formativi Specifici

1. Il Corso di Laurea Magistrale ha come obiettivo di formare laureati con una preparazione di livello avanzato relativamente alle manifestazioni artistiche e architettoniche dall'età paleocristiana ai giorni nostri. Tale preparazione, sulla base delle conoscenze acquisite con la Laurea, potrà approfondirsi maggiormente in termini di tematiche trattate e di sviluppo di autonomo senso critico

da parte dello studente. Gli insegnamenti in discipline storico-artistiche e architettoniche (LART/01, L-ART/02, L-ART/03, L-ART/04, ICAR/15, ICAR/18) rappresentano di conseguenza la parte preponderante dell'offerta formativa: 30 CFU nel I anno e 24 CFU nel II.

2. Successivamente alla solida preparazione complessiva in Storia dell'arte mediante gli insegnamenti del I anno di corso, al II anno, dedicato esclusivamente ad insegnamenti specialistici storico-artistici, gli studenti potranno indirizzare la propria formazione in uno dei tre ambiti che caratterizzano gli studi del settore, cioè l'arte medievale, l'arte moderna e l'arte contemporanea.

3. Gli approfondimenti di carattere storico-artistico saranno affiancati dalla conoscenza delle vicende storiche, filosofiche, religiose, letterarie, culturali coeve (18 CFU a scelta nei raggruppamenti M-STO, L-FIL-LET, L-LIN, M-FIL, e nei settori L-ART/05-06-07), senza la quale sarebbe impossibile una piena comprensione delle motivazioni, della genesi e degli esiti della produzione artistica e architettonica.

4. Completano il profilo formativo degli studenti l'acquisizione di ulteriori conoscenze linguistiche (per l'inglese il livello B2 del Quadro di riferimento delle lingue del Consiglio d'Europa, 3 CFU), nonché di ulteriori abilità informatiche (3 CFU) o la possibilità di intraprendere attività di stage e tirocini presso istituzioni pubbliche e private che operano nel settore dei beni culturali (3 CFU).

Art. 4 – Risultati di apprendimento attesi

1. *Conoscenza e capacità di comprensione.* I laureati magistrali dovranno aver acquisito conoscenze e capacità di comprensione ad un livello post-secondario, maturate attraverso lo studio e il confronto critico di testi specialistici, anche in lingua straniera, e fatto proprio l'inscindibile rapporto dialettico tra la Storia dell'arte e altre discipline quali la Storia, la Filosofia, l'Estetica, e la Storia della cultura in generale. In particolare i libri di testo saranno scelti con criteri di alto livello scientifico, aggiornamento dello stato della ricerca, trasparenza di contenuti ed efficacia metodologica, ma anche con un motivato e crescente grado di problematicità, che gli studenti del corso di laurea dovranno saper affrontare con precisa consapevolezza e capacità di comprensione sulla base delle conoscenze acquisite nel triennio di base e nel corso degli insegnamenti specialistici impartiti nel corso di Laurea Magistrale.

Tali conoscenze e capacità dovranno consentire loro di poter affrontare con sufficiente sicurezza anche tematiche inedite o poco frequentate, con un chiaro approccio metodologico e una rapida capacità di orientamento in bibliografie anche molto vaste. L'acquisizione di tali conoscenze e capacità sarà verificata in itinere nel percorso formativo attraverso seminari, esami scritti e orali, relazioni.

2. *Capacità di applicare conoscenza e comprensione.* I laureati magistrali dovranno aver acquisito le capacità di applicare conoscenze e comprensione nei vari settori occupazionali di riferimento, dimostrando di essere in grado di volgere il "sapere" in "saper fare", anche in contesti multidisciplinari e internazionali. A tal scopo il percorso formativo attuato nel corso di Laurea Magistrale non è mai disgiunto da esemplificazioni ed esercitazioni concrete dell'applicazione delle conoscenze teoriche, che nel settore specifico della Storia dell'arte possono essere relative all'organizzazione di una mostra (con le problematiche connesse agli spazi espositivi, al prestito e alla movimentazione delle opere, ai valori assicurativi, all'ufficio stampa), alla strutturazione del catalogo scientifico, alla redazione delle schede delle opere; oppure all'ideazione, all'organizzazione e alla gestione di una giornata di studi; o ancora alle modalità di catalogazione di opere e dei documenti connessi. Il carattere interattivo di tali attività permetterà di verificare in itinere la capacità di applicare le conoscenze acquisite. D'altra parte il confronto degli studenti con esponenti del mondo del lavoro rappresenta un elemento utile ed efficace per acuire la consapevolezza del nesso inscindibile che esiste nei diversi campi dei beni storico-artistici tra storia, teoria e prassi, e tra conoscenze individuali e interazione con l'ambiente. Particolarmente significative sotto questo profilo sono le attività in laboratorio (il laboratorio della Soprintendenza per i beni artistici e storici di Siena per quanto riguarda l'insegnamento di *Storia e metodologie*

della conservazione) e le attività formative libere, nell'ambito delle quali è possibile per gli studenti interessati intraprendere attività di stage e tirocinio.

3. *Autonomia di giudizio.* Al termine del corso di laurea magistrale, il laureato dovrà avere la capacità di formulare, sulla base delle conoscenze acquisite, dello studio della bibliografia esistente (aggiornata e internazionale) e di un solido e corretto approccio metodologico, un giudizio autonomo relativamente alle tematiche, agli autori o alle opere che saranno oggetto delle sue ricerche. Per incoraggiare e stimolare le riflessioni personali, nel percorso formativo si cerca infatti di fornire una panoramica il più possibile ampia e diversificata delle diverse posizioni critiche intorno alle tematiche trattate nei corsi, evidenziando per ciascuna punti di forza e di debolezza; così come l'aspetto seminariale di molti segmenti del percorso formativo, e l'intervento di docenti esterni che possono utilmente contribuire al confronto approfondito di valutazioni differenti, dovranno permettere allo studente di sviluppare la propria capacità di articolare giudizi autonomi ancorati a un contesto oggettivamente verificato. L'acquisizione di tale capacità sarà verificata in itinere nel percorso formativo attraverso esercitazioni, esami scritti e orali, relazioni, e dovrà esprimersi pienamente nella tesi di Laurea Magistrale.

4. *Capacità comunicative.* Il laureato magistrale dovrà essere in grado di comunicare le conoscenze acquisite nel corso dei suoi studi, nonché di rendere facilmente condivisibili le competenze acquisite. Deve inoltre saper dosare e differenziare il proprio livello di comunicazione: a seconda che si tratti di interlocutori specialisti nel campo della storia dell'arte, o di un'utenza più generale e comunque non specialistica, in modo analogo a quanto presumibilmente dovrà affrontare in ambito lavorativo (dall'intervento ad un convegno scientifico, ad una visita guidata per le scuole). Per stimolare e verificare le capacità comunicative, tutti gli insegnamenti impartiti prevedono delle esercitazioni di carattere seminariale, nonché una prova d'esame orale, nella quale allo studente è richiesto l'uso consapevole della terminologia scientifica di settore.

5. *Capacità di apprendimento.* I laureati magistrali dovranno essere in grado di affrontare con sicurezza e, soprattutto, con chiara consapevolezza un eventuale proseguimento degli studi. Il percorso formativo d'altronde, sia nel triennio di base che ancor più nel biennio magistrale, è strutturato secondo una graduale e progressiva crescita di complessità delle tematiche affrontate, con un parallelo aumento della richiesta e della verifica della capacità di apprendimento e della capacità critica, fino alla tesi di Laurea Magistrale, occasione di fondamentale importanza per applicare efficacemente e autonomamente le capacità e le conoscenze acquisite. La conoscenza delle lingue straniere, la capacità di orientarsi efficacemente nell'ambito di una bibliografia vasta e articolata, la piena padronanza degli strumenti metodologici, la fondata autonomia di giudizio, sono tutti aspetti essenziali per intraprendere studi successivi alla Laurea Magistrale, e in quanto tali rappresentano un riferimento costante, come un'ossatura, dell'intero percorso formativo del corso di laurea.

Art. 5 – Sbocchi occupazionali e professionali

1. Le prospettive occupazionali immediate del laureato magistrale in Storia dell'arte si collocano prevalentemente nell'ambito delle istituzioni pubbliche e private che si occupano di beni culturali, sia relativamente al loro studio, conservazione e tutela, che relativamente alla loro gestione e valorizzazione. Quindi istituzioni pubbliche, sia a livello statale che locale, quali Soprintendenze, Musei e Pinacoteche, Archivi; e istituzioni private, anche a livello internazionale, quali Fondazioni, Musei e Collezioni, Archivi, Gallerie d'arte, Società che organizzano mostre d'arte, storiche, celebrative ed eventi speciali.

Altro settore di possibile occupazione è quello dell'editoria, che negli ultimi tempi ha conosciuto un grande incremento per quanto riguarda le pubblicazioni d'arte, sia autonome (di carattere più o meno divulgativo) che legate a mostre e rassegne artistiche.

Non è naturalmente esclusa la possibilità di attività occupazionali autonome: sia sotto forma di Associazioni o Cooperative in grado di offrire servizi nel campo del turismo culturale o della ricerca e documentazione; sia come periti qualificati presso i Tribunali, relativamente ad ogni

attività giudiziaria che vede coinvolti dei beni culturali: sia, soprattutto per i laureati con indirizzo in arte contemporanea, come curatori e/o ideatori di mostre ed eventi concernenti la produzione artistica contemporanea.

Il percorso formativo consente inoltre di acquisire i requisiti previsti per l'abilitazione all'insegnamento della Storia dell'arte nelle scuole secondarie superiori. Infine, per i laureati magistrali che intendano proseguire gli studi vi sono, oltre quelli citati, gli sbocchi occupazionali nelle Soprintendenze a livello dirigenziale, e nel settore della ricerca in ambito universitario. Il percorso formativo può proseguire nelle Scuole di Specializzazione, nei Master di secondo livello, nel Dottorato di ricerca.

2. Il Corso di Laurea Magistrale prepara alle seguenti professioni:

- 22.11, Edizione di libri
- 22.12, Edizione di giornali
- 22.13, Edizione di riviste e periodici
- 63.30.2, Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
- 73.20, Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche
- 74.87.6, Organizzazione di fiere, esposizioni, convegni
- 91.33.2, Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby
- 92.51.0, Attività di biblioteche e archivi
- 92.52.0, Gestione di musei e del patrimonio culturale

Art. 6 – Conoscenze richieste per l'accesso

1. Le conoscenze richieste per l'accesso al Corso di Laurea Magistrale riguardano gli ambiti storico artistico e architettonico nonché l'ambito storico e quello letterario. Sono richieste inoltre abilità informatiche di base e la conoscenza della Lingua Inglese.

2. Possono essere ammessi al Corso di Laurea Magistrale i laureati in possesso dei requisiti curriculari, di cui al successivo art. 7, nonché di una adeguata preparazione personale, verificata secondo quanto previsto ai successivi artt. 9 e 10. Non è consentita l'iscrizione con debiti formativi.

Art. 7 – Requisiti curriculari per l'ammissione

1. Per l'ammissione alla Laurea Magistrale in Storia dell'arte è richiesto il possesso congiunto dei seguenti requisiti curriculari:

a) avere conseguito la laurea in una delle seguenti classi: L-1 (Beni culturali), L-3 (Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda), L- 43 (Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali) ex D.M. 270/2004; classi 13 (Scienze dei beni culturali); 23 (Scienze e tecnologie delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda), 41 (Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali) ex D.M. 509/1999;

b) avere acquisito almeno:

- 42 CFU nei SSD L-ART/01, L-ART/02, L-ART/03, L-ART/04, ICAR/15, ICAR/18;
- 12 CFU nel raggruppamento M-STO;
- 12 CFU nel raggruppamento L-FIL-LET;

c) conoscenza della Lingua Inglese;

d) competenze informatiche di base almeno equipollenti all'ECDL *core*.

2. Per i laureati in possesso di titolo di studio diverso da quello indicato al precedente punto a) sono richiesti i seguenti requisiti curriculari:

a) aver acquisito almeno: 36 CFU nei SSD L-ART/01, L-ART/02, L-ART/03, L-ART/04, ICAR/15, ICAR/18; 18 CFU nel raggruppamento L-FIL-LET; 18 CFU nei raggruppamenti M-STO e M-GGR;

b) conoscenza della Lingua Inglese;

c) competenze informatiche di base almeno equipollenti all'ECDL *core*.

3. Ai fini della valutazione del possesso dei requisiti curriculari potranno essere presi in considerazione i Master universitari, purché coerenti con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea Magistrale, attribuendo loro fino a un massimo di 6 CFU, riferiti a uno specifico SSD.

4. I laureati non in possesso dei CFU richiesti dovranno acquisire i CFU mancanti prima dell'iscrizione alla Laurea Magistrale, eventualmente nei mesi intercorrenti tra l'ottenimento della Laurea e la chiusura definitiva delle iscrizioni alla Laurea Magistrale, attraverso il superamento degli esami di profitto di singoli insegnamenti attivati presso l'Ateneo, su indicazione del Comitato per la Didattica.

5. Per coloro che, già in possesso di una Laurea Magistrale ex D.M. 270/2004 o di una Laurea Specialistica ex D.M. 509/1999, intendano iscriversi alla Laurea Magistrale in Storia dell'Arte, i requisiti curriculari richiesti, da valutare nell'intera carriera di studi (Laurea e Laurea Magistrale), sono quelli indicati al precedente comma 2. Soddisfatti i requisiti curriculari per l'ammissione, qualora nel precedente corso di studi avessero acquisito ulteriori CFU in SSD presenti nell'ordinamento della LM-89, il Comitato per la Didattica può riconoscerne la validità ai fini del conseguimento della Laurea Magistrale. Qualora i CFU riconosciuti siano uguali o superiori a 40, il Comitato per la Didattica può iscrivere lo studente al II anno di corso.

6. Per i laureati provenienti da Università straniere l'adeguatezza dei requisiti curriculari sarà valutata caso per caso dal Comitato per la Didattica. Criterio di valutazione sarà la coerenza fra i programmi svolti nelle diverse aree disciplinari e i fondamenti ritenuti necessari per la formazione avanzata offerta dal Corso di Laurea. Saranno inoltre valutate le conoscenze linguistiche.

Art. 8 – Modalità di verifica dei requisiti curriculari

1. La verifica dei requisiti curriculari avverrà sulla base dei certificati di laurea rilasciati dagli Atenei di provenienza, da cui risultino gli esami superati, i relativi SSD, i CFU acquisiti e il voto di laurea.

2. Non sono soggetti a verifica dei requisiti curriculari i laureati dei seguenti corsi di studio dell'Ateneo, il cui ordinamento didattico già prevede tutti i requisiti di cui all'art. 7, comma 1:

- Scienze dei beni culturali, curriculum Storico-Artistico (classe L-1 - Beni culturali ex D.M. 270/2004);

- Scienze dei beni storico-artistici, musicali, cinematografici e teatrali, curriculum Storico-Artistico (Classe 13 - Scienze dei beni culturali ex D.M. 590/1999).

Art. 9 – Prova di verifica della preparazione personale dello studente

1. La prova di verifica della preparazione personale si svolge in forma orale, mediante un colloquio con tre docenti del corso di Laurea Magistrale (inquadri nei SSD L-ART/01, L-ART/02 e L-ART/03 e designati annualmente dal Comitato per la Didattica) vertente a sondare le conoscenze del candidato relativamente alle manifestazioni artistiche e architettoniche di età medievale, di età moderna e di età contemporanea.

2. La prova si riterrà superata qualora il candidato dimostri una buona capacità di orientamento cronologico - stilistico e una sufficiente capacità di lettura critica delle opere.

3. La prova potrà tenersi in una o più sessioni. Qualora sia prevista più di una sessione, coloro che non siano stati ammessi alla prima possono ripresentarsi a quella successiva.

4. Alla prova possono partecipare laureati in possesso dei requisiti curriculari di cui al precedente art. 7, commi 1, 2 e 5, e laureandi dei corsi di studio appartenenti alle classi previste al precedente art. 7, comma 1, che abbiano acquisito, alla data della prova, almeno 120 CFU complessivi e fra questi tutti quelli di cui al precedente art. 7, comma 1, lettere b), c), d).

5. I laureandi che abbiano superato la prova di verifica verranno ammessi con riserva e potranno iscriversi a condizione che conseguano il titolo di studio entro i termini previsti per la chiusura delle iscrizioni.

Art. 10 – Ammissione diretta

1. Sono esonerati dalla prova di verifica, in quanto riconosciuti già in possesso della preparazione personale richiesta, i laureati in possesso dei requisiti curriculari di cui all'art. 7, comma 1, che abbiano conseguito il titolo di studio con una votazione di laurea non inferiore a 100/110, o che, pur avendo riportato una votazione di laurea inferiore, abbiano acquisito con una votazione media ponderata non inferiore a 27/30 i CFU previsti nel loro piano di studi per i seguenti SSD: LART/01, L-ART/02, L-ART/03, L-ART/04, ICAR/15, ICAR/18.

2. Sono inoltre esonerati dalla prova di ammissione i laureati magistrali di cui all'art. 7, comma 4, in possesso dei requisiti curriculari.

3. Saranno altresì esonerati dalla prova, in quanto riconosciuti in possesso della preparazione personale richiesta, i laureandi che, pur avendo titolo a parteciparvi a norma di quanto previsto dall'art. 9, comma 3, alla data della prova abbiano già superato con una votazione media ponderata non inferiore a 27/30 tutti gli insegnamenti previsti nel loro piano di studi nei SSD: LART/ 01, L-ART/02, L-ART/03, L-ART/04, ICAR/15, ICAR/18. In mancanza di tale requisito, i laureandi che prevedano di laurearsi entro il termine di chiusura delle iscrizioni potranno scegliere se sostenere la prova, fermo restando che, indipendentemente dall'esito della stessa, verranno ammessi di diritto qualora la votazione di laurea conseguita entro i termini risulti non inferiore a 100/110.

Art. 11 – Comitato per la Didattica

1. Il Comitato per la Didattica è composto da tre docenti, nominati dal Consiglio di Dipartimento tra i propri membri, e da tre studenti, eletti ai sensi dell'art. 26 del *Regolamento elettorale e per la costituzione degli organi dell'Università degli Studi di Siena*.

2. Le funzioni del Comitato per la Didattica sono quelle stabilite dall'art. 13, comma 8, del *Regolamento didattico di Ateneo*.

3. È inoltre istituito il Consiglio Didattico, presieduto dal Presidente del Comitato per la Didattica e composto dai docenti del corso di Laurea Magistrale, nonché dagli incaricati di insegnamento per supplenza o per contratto. Il Consiglio Didattico è convocato dal Presidente del Comitato per la Didattica o da almeno il 30% dei docenti del corso di Laurea Magistrale per esprimere pareri sulla modifica dell'ordinamento didattico e del presente regolamento, e in generale su problematiche connesse all'indirizzo complessivo del corso di laurea.

Art. 12 – Valutazione della qualità della didattica

1. Il Comitato per la Didattica definisce, in accordo con il Presidio della Qualità di Ateneo e con la Commissione Paritetica docenti-studenti del Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali, gli strumenti e le modalità di attuazione per la valutazione dei processi formativi.

2. Il Comitato per la Didattica, alla fine di ogni periodo didattico, analizza i risultati dei questionari di valutazione delle attività formative forniti dal Presidio della Qualità di Ateneo e propone al Consiglio Didattico le misure atte a superare le eventuali criticità.

3. Il Comitato per la Didattica collabora con la Commissione paritetica docenti-studenti del Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali per il monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica.

Art. 13 – Orientamento e tutorato

1. Il Comitato per la Didattica appronta annualmente un calendario di incontri che i docenti tengono in periodo estivo per orientare i laureati che desiderano avere informazioni sul Corso di Laurea Magistrale.

2. Secondo quanto prescritto dal *Regolamento Didattico di Ateneo*, predispone inoltre il piano annuale di tutorato prevedendo attività specifiche per gli studenti in ritardo negli studi e per la preparazione delle prove finali, nonché attività di orientamento rivolte a coloro che abbiano già conseguito la Laurea Magistrale per favorire la prosecuzione nel processo formativo o l'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni.

Art. 14 – Riconoscimento dei crediti

1. Il numero massimo di CFU riconoscibili per conoscenze e attività professionali pregresse è 12. Il riconoscimento di CFU è limitato alle sole attività post-secondarie realizzate di concerto con l'Ateneo o con altre Università italiane o straniere, e sarà condizionato alla valutazione di coerenza con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio da parte del Comitato per la Didattica. Tale riconoscimento avverrà su base rigorosamente individuale e chiaramente documentata e certificata.
2. Il riconoscimento dei CFU per gli studenti in trasferimento da altro corso di studio e/o da altra Università compete al Comitato per la Didattica. Nel caso di studenti provenienti da corsi di studio della classe LM-89, saranno riconosciuti interamente i CFU acquisiti nei SSD previsti dall'ordinamento del Corso di Laurea Magistrale. Nel caso di studenti provenienti da corsi di studio di altre classi di laurea magistrale, sia dell'Ateneo senese sia di altri Atenei, il Comitato per la Didattica provvederà alla valutazione dei CFU acquisiti, riconoscendo quelli pertinenti ai SSD previsti dall'ordinamento del Corso di Laurea Magistrale ed eventualmente altri che possano valere tra le attività a scelta dello studente, purché coerenti con gli obiettivi formativi del corso di laurea.
3. Nei casi di trasferimento o di passaggio di corso, il Comitato per la Didattica, valutato il numero di CFU riconosciuti, delibera a quale anno dovranno essere iscritti gli studenti.

Art. 15 – Mobilità internazionale degli studenti

1. Gli studenti del Corso di Laurea Magistrale sono incentivati alla frequenza di periodi di studio all'estero presso Università con le quali siano stati approvati dall'Ateneo accordi e convenzioni per il riconoscimento di CFU, e in particolare nell'ambito dei programmi di mobilità dell'Unione Europea.
2. La valutazione della coerenza con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea Magistrale dei programmi di studio all'estero presentati dagli studenti spetta al Comitato per la Didattica.
3. Nella definizione dei piani di studio da seguire all'estero in sostituzione di alcune delle attività previste dal corso di studio, è valutata la loro coerenza con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea Magistrale piuttosto che la perfetta corrispondenza dei contenuti tra i singoli insegnamenti.
4. Le attività formative presso le Università europee sono quantificate in base all'European Credit Transfer System (ECTS).

Art. 16 – Attività formative

1. Le attività formative previste dall'ordinamento del Corso di Laurea Magistrale in Storia dell'arte sono le seguenti:

a) Attività formative caratterizzanti:

Ambito disciplinare	Settori scientifico disciplinari	CFU	
		min	max
Discipline storico-artistiche	- L-ART/01 – Storia dell'arte medievale - L-ART/02 – Storia dell'arte moderna - L-ART/03 – Storia dell'arte contemporanea	30	42
Discipline archeologiche e architettoniche	- ICAR/15 – Architettura del paesaggio - ICAR/18 – Storia dell'architettura	6	12
Discipline metodologiche	- L-ART/04 – Museologia e critica artistica e del restauro - M-FIL/04 – Estetica - M-FIL/06 – Storia della filosofia - M-STO/08 – Archivistica, bibliografia	18	24

	e biblioteconomia - M-STO/09 – Paleografia		
Totale CFU Attività caratterizzanti		54	78

b) Attività formative affini e integrative:

Settori scientifico disciplinari	CFU	
	min	max
- L-ART/05 – Discipline dello spettacolo - L-ART/06 – Cinema, fotografia e televisione - L-ART/07 – Musicologia e storia della musica	0	12
- L-FIL-LET/07 – Civiltà bizantina - L-FIL-LET/09 – Filologia e linguistica romanza - L-FIL-LET/11 – Letteratura italiana contemporanea - L-FIL-LET/12 – Linguistica italiana - L-FIL-LET/13 – Filologia della letteratura italiana	0	12
- M-STO/01 – Storia medievale - M-STO/02 – Storia moderna - M-STO/04 – Storia contemporanea - M-STO/06 – Storia delle religioni - M-STO/07 – Storia del cristianesimo e delle chiese	0	12
- L-LIN/01 – Glottologia e linguistica	0	12
Totale CFU Attività caratterizzanti	12	12

c) Altre attività formative:

Ambito disciplinare		CFU min	CFU max
A scelta dello studente		12	12
Per la prova finale (cfr. linee guida d'ateneo, Parte I, punto 14)		30	30
Ulteriori attività formative	Ulteriori conoscenze linguistiche (cfr. linee guida d'ateneo, Parte I, punto 11)	3	3
	Abilità informatiche, telematiche e relazionali	0	3
	Tirocini formativi e di orientamento	0	3
Totale CFU		45	51

Art. 17 – Piano delle attività formative

- Il Corso di Laurea Magistrale si articola in tre indirizzi, uno per ciascuna area (arte medievale, arte moderna, arte contemporanea), cui lo studente è consigliato di attenersi (Allegato I).
- Eventuali deroghe al piano di studi strutturato secondo gli indirizzi di cui all'Allegato I sono possibili se adeguatamente motivate e comunque dietro approvazione del Comitato per la Didattica.

Art. 18 - Impegno orario delle attività formative e studio individuale

Per ogni CFU il rapporto tra attività didattiche e studio individuale è così articolato:

Tipologia attività formativa	Ore di attività formative per ogni CFU	Ore di studio individuale per ogni CFU
------------------------------	--	--

Lezioni	6	19
Attività seminariali		
Esercitazioni	25	0
Laboratori	10	15
Altro (stage e tirocini)	25	0

Art. 19 – Insegnamenti del corso di studi

1. Gli insegnamenti attivati per ogni anno accademico sono deliberati dal Consiglio di Dipartimento in sede di programmazione didattica.
2. L'insieme delle attività formative del Corso di Laurea Magistrale sono pubblicate annualmente nel sito web del corso di studi che riporta per ogni insegnamento o modulo: la denominazione e gli obiettivi formativi specifici, in italiano e in inglese anche ai fini del Supplemento al Diploma; la tipologia di attività formativa a cui appartiene; l'afferenza a specifici SSD e, ove prevista, l'eventuale articolazione in moduli; i crediti formativi; le eventuali propedeuticità o i prerequisiti consigliati; le forme e le ore di didattica previste; le modalità di verifica del profitto ai fini dell'acquisizione dei CFU; le date degli appelli di ciascun insegnamento, il calendario delle lezioni e dei ricevimenti dei docenti.

Art. 20 – Esami e verifiche del profitto

1. Per i corsi e i moduli di insegnamento i docenti responsabili verificano la preparazione degli studenti mediante un'eventuale prova in itinere e una prova finale, che si svolgono in forma scritta e/o orale. Dal superamento della prova finale deriva l'attribuzione dei CFU.
2. Le modalità di svolgimento delle eventuali prove in itinere e delle prove finali sono comunicate agli studenti all'inizio del corso. All'interno dei corsi di insegnamento integrati, la prova di verifica al termine del primo modulo può valere come prova in itinere del corso. Gli esiti delle prove in itinere potranno costituire elemento di valutazione finale per la commissione giudicatrice.

Art. 21 – Attività a scelta dello studente

1. Alle attività a scelta dello studente sono assegnati 12 CFU. I CFU possono essere acquisiti mediante insegnamenti o moduli attivati presso altri Corsi di studio di cui il Dipartimento è titolare. Possono inoltre essere acquisiti mediante insegnamenti o moduli attivati presso corsi di studio di altri Dipartimenti, previa valutazione da parte del Comitato per la Didattica della coerenza con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea Magistrale.
2. Nell'ambito delle attività a scelta lo studente ha la possibilità di intraprendere attività di stage e tirocini, per le quali si rinvia al successivo art. 24.

Art. 22 – Conoscenze linguistiche e modalità di verifica

1. Gli studenti del corso di Laurea Magistrale devono acquisire una conoscenza della Lingua Inglese almeno a livello B2 del Quadro di riferimento delle lingue del Consiglio d'Europa, conseguendo l'idoneità presso il Centro Linguistico di Ateneo.
2. Le prove di verifica dell'apprendimento per i corsi di lingua si svolgono nelle forme stabilite dai responsabili di tali attività. All'idoneità consegue l'attribuzione di 3 CFU.

Art. 23 – Abilità informatiche, telematiche e relazionali e modalità di verifica

1. Gli studenti del corso di laurea, sulla base delle conoscenze di base di Informatica applicata già acquisite, possono acquisire ulteriori competenze nel corso di Informatica applicata ai beni artistici, relative al trattamento informatico dei dati di catalogazione dei beni artistici (schede ministeriali ICCD, ecc.).

2. Le prove di verifica dell'apprendimento si svolgono nelle forme stabilite dai responsabili di tali attività e si risolvono in un riconoscimento di idoneità. All'idoneità consegue l'attribuzione di 3 CFU.

Art. 24 – Stage e tirocini

1. Gli stage e i tirocini, previsti nell'ambito delle attività a scelta dello studente, possono essere svolti presso istituzioni pubbliche e private che operano nel settore dei beni culturali, nel quadro delle convenzioni stipulate allo scopo dall'Ateneo. La sede dello stage o del tirocinio deve essere approvata dal Comitato per la Didattica o dal responsabile stage (un docente del corso di Laurea Magistrale nominato dal Comitato per la Didattica); se non già attiva, va stipulata una convenzione con l'ente ospitante.

2. 25 ore di stage o di tirocinio corrispondono ad 1 CFU. I CFU sono attribuiti dal Comitato per la Didattica al termine delle attività, previo esame da parte del Comitato di una relazione dello studente sulle attività svolte e su quanto acquisito in termini di conoscenze e competenze, controfirmata dal docente responsabile, e di una relazione dell'ente ospitante sulle attività svolte dallo studente e sul suo impegno.

Art. 25 – Piani di studio individuali

1. Entro i termini e con le modalità stabilite dalla normativa dell'Ateneo, gli studenti sono tenuti alla presentazione del piano di studi individuale, in cui dovranno specificare, fra gli insegnamenti previsti dagli indirizzi di cui all'art. 17:

- a) gli insegnamenti scelti fra quelli opzionali;
- b) gli insegnamenti o moduli scelti per l'acquisizione dei CFU a libera scelta dello studente.
- c) gli eventuali insegnamenti o altre attività formative i cui CFU lo studente intenda eventualmente conseguire in sovrannumero.

2. L'approvazione dei piani di studio e delle eventuali modifiche competono al Comitato per la Didattica.

Art. 26 – Frequenza del corso di studio

1. La frequenza del Corso di Laurea Magistrale non è obbligatoria, salvo che non sia espressamente prevista per specifiche attività formative, su proposta del docente approvata dal Comitato per la Didattica. Ai fini del conseguimento degli obiettivi formativi specifici, la frequenza è tuttavia fortemente consigliata.

Art. 27 – Prova finale

1. La prova finale consiste nella discussione, di fronte ad una apposita Commissione di Laurea, di una tesi elaborata in modo originale sotto la guida di un relatore. L'argomento della tesi deve ricadere in una delle discipline caratterizzanti il corso di studi e appartenenti ad uno dei seguenti ssd: L-ART/ 01, L-ART/02, L-ART/03, L-ART/04, ICAR/15, ICAR/18. Ogni deroga in merito deve essere preventivamente autorizzata dal Comitato per la Didattica.

2. La tesi di Laurea Magistrale, sotto forma di dissertazione scritta, rappresenta un momento formativo di assoluto rilievo nella carriera dello studente, che deve dimostrare di essere in grado di mettere a profitto le conoscenze e le competenze acquisite nel proprio campo di studi, nonché le capacità critiche e metodologiche sviluppate. L'argomento della tesi deve di preferenza essere parzialmente o totalmente inedito, deve offrire occasioni di ricerca sia di carattere bibliografico che archivistico, deve potersi configurare come un contributo innovativo agli studi del settore. Nella stesura della tesi il candidato deve dimostrare sicurezza nell'orientamento bibliografico (anche in lingua straniera) e capacità nella ricerca archivistica, dove questa sia necessaria; l'uso sicuro e preciso della terminologia scientifica del settore in cui ricade l'argomento della tesi; la capacità di elaborazione critica autonoma; la capacità di saper gestire eventuali connessioni interdisciplinari. Il

candidato deve essere in grado di argomentare e presentare in maniera chiara e articolata, sia in forma scritta che orale, il risultato delle proprie ricerche.

3. Di norma l'elaborato della prova finale è redatto in lingua italiana. Il Comitato per la Didattica può autorizzare che la prova finale e la relativa discussione siano condotte in una delle altre lingue della Comunità Europea.

4. Alla prova finale sono attribuiti 30 CFU. Il punteggio di merito è espresso in centodecimi, con eventuale lode, e sarà attribuito tenendo conto, sulla base della media ponderata delle votazioni riportate negli esami di profitto, della qualità e della novità del lavoro di tesi svolto nelle sue varie implicazioni di carattere metodologico, storico e critico.

Art. 28 – Organizzazione e calendario dell'attività didattica

1. L'attività didattica è organizzata in semestri, eventualmente sottoarticolati in trimestri. La ripartizione degli insegnamenti e delle altre attività formative fra il primo e il secondo semestre viene proposta annualmente dal Comitato per la Didattica tenuto conto dei contenuti formativi degli insegnamenti, delle eventuali propedeuticità e dell'esigenza di una equa ripartizione del carico didattico fra i due periodi didattici.

Art. 29 – Docenti del Corso di Laurea

1. Annualmente sul sito web del corso di studi sono elencati i nominativi dei docenti del Corso di Laurea Magistrale, nominati dal Consiglio di Dipartimento ai fini del rispetto dei requisiti di copertura secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 30 – Docenti di riferimento del corso di studio e attività di ricerca

1. Annualmente sul sito web del corso di studi sono elencati i nominativi e i temi di ricerca dei docenti di riferimento del Corso di Laurea Magistrale.

2. Le pubblicazioni dei docenti del corso di studi sono reperibili sul sito web dell'Ateneo www.unisi.it.

Art. 31 – Norme transitorie

1. Il riconoscimento dei CFU acquisiti dagli studenti iscritti ai Corsi di Laurea Specialistica della classe 95/s ex D.M. 509/99 che optino per il passaggio al Corso di Laurea Magistrale in Storia dell'arte è deliberato dal Comitato per la Didattica, tenuto conto delle corrispondenze definite nella seguente Tabella di Conversione

INSEGNAMENTI PREVIGENTE ORDINAMENTO	SSD	CFU	INSEGNAMENTI NUOVO ORDINAMENTO	SSD	CFU
Letteratura italiana	L-FIL- LET/10	10	Letteratura italiana	L-FIL- LET/10	12
Storia medievale	M-STO/01	5	Storia medievale	M-STO/01	6
Storia medievale	M-STO/01	10	Storia medievale	M-STO/01	12
Storia moderna	M-STO/02	5	Storia moderna	M-STO/02	6
Storia moderna	M-STO/02	10	Storia moderna	M-STO/02	12
Storia contemporanea	M-STO/04	5	Storia contemporanea	M-STO/04	6
Storia contemporanea	M-STO/04	10	Storia contemporanea	M-STO/04	12
Storia della filosofia	M-FIL/06	5	Storia della filosofia	M-FIL/06	6
Archivistica	M-STO/08	5	Archivistica	M-STO/08	6
Paleografia	M-STO/09	5	Paleografia	M-STO/09	6
Estetica	M-FIL/04	5	Estetica	M-FIL/04	6
Storia dell'arte medievale	L-ART/01	5	Storia dell'arte medievale	L-ART/01	6

Storia dell'arte moderna	L-ART/02	5	Storia dell'arte moderna	L-ART/02	6
Storia dell'arte contemporanea	L-ART/03	5	Storia dell'arte contemporanea	L-ART/03	6
Storia della critica d'arte	L-ART/04	5	Letteratura artistica	L-ART/04	6
Storia dell'architettura medievale e moderna	ICAR/18	5	Storia dell'architettura medievale e moderna	ICAR/18	6
Storia dell'architettura contemporanea	L-ART/03	5	Storia dell'architettura contemporanea	L-ART/03	6
Iconografia e iconologia	L-ART/01	5	Iconografia e iconologia	L-ART/01	6
Storia dell'arte bizantina	L-ART/01	5	Storia dell'arte bizantina	L-ART/01	6
Storia e tecniche dell'oreficeria	L-ART/01	5	Storia dell'oreficeria medievale	L-ART/01	6
Storia e metodologie della conservazione	L-ART/04	5	Storia e metodologie della conservazione	L-ART/04	6
Lingua straniera	L-LIN	6	Lingua straniera	L-LIN	3

Art. 32 – Approvazione e modifica del Regolamento Didattico

1. Il presente Regolamento Didattico e le relative modifiche sono deliberati dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Comitato per la Didattica, e approvati dal Senato Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Consiglio di Dipartimento può apportare al progetto di Regolamento predisposto dal Comitato per la Didattica le modifiche ritenute necessarie o affidare al Comitato per la Didattica il compito di presentare una nuova proposta.

Art. 33 – Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento vale quanto disposto dallo Statuto di Ateneo, dal Regolamento didattico di Ateneo e dalla normativa specifica di Ateneo in materia.

Divisione Atti normativi
e affari istituzionali

D.R. Rep. 1806/2013
Pr. N. 40336
del 25.11.2013

Sospensione efficacia dell'art. 5, comma 3, del Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Tecnologi a tempo determinato ai sensi dell'art. 24-bis della Legge n. 240/10

IL RETTORE

- Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, e successive integrazioni e modificazioni e, in particolare, l'articolo 6;

- Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario della Legge 240/2010, e successive integrazioni e modificazioni" e, in particolare, l'Art. 24-bis, laddove si prevede la figura del Tecnologo a tempo determinato disciplinata a livello di Ateneo con apposito regolamento;

- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Siena modificato in attuazione della Legge 240/2010 con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2012 e, in particolare, l'Art. 26, comma 2, lettera p);

- Considerato che in data 13 giugno 2013 era stato posto all'Aran un quesito sull'interpretazione dell'art. 37, comma 2, CCNL 2006-2009, relativamente alla possibilità di mettere in aspettativa senza assegni il personale interno eventualmente vincitore della selezione per tecnologo, per realizzare l'esperienza di una diversa attività lavorativa per tutto il tempo di durata del contratto a tempo determinato;

- Vista la delibera n. 6 del 21 giugno 2013 con la quale il Consiglio di amministrazione approvava il Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Tecnologi a tempo determinato ai sensi dell'art. 24-bis della Legge n. 240/10, dando mandato al Magnifico Rettore, in caso di parere negativo dell'ARAN circa la possibilità di estendere l'operatività dell'aspettativa per altra esperienza lavorativa a tutta la durata del contratto e tempo determinato di tecnologo, di emanare il provvedimento di sospensione della norma contenuta nell'art. 5 del citato Regolamento, del seguente tenore: "Alla procedura selettiva è inoltre ammesso il personale tecnico amministrativo dipendente dell'Università di Siena che, in caso di

utile collocamento nella graduatoria, sarà posto in aspettativa senza assegni e decorrenza dell'anzianità per tutta la durata del contratto.";

- Visto il D.R. n. 915 del 27 giugno 2013 di emanazione del "Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Tecnologi a tempo determinato" ai sensi dell'art. 24-bis della Legge n. 240/2010;

- Considerato che l'ARAN in data 18 luglio 2013 ha risposto al sopracitato quesito nel senso che "la norma contrattuale circoscrive l'aspettativa non retribuita in questione ad un anno e, a parere dell'Agenzia, non consente deroghe", e ritenendo tuttavia la necessità di investire il Dipartimento della Funzione Pubblica per eventuali valutazioni con riferimento "all'ambito applicativo di cui al comma 9-bis, art. 24 della Legge n. 240/2010, aggiunto dall'art. 49, comma 1, lettere m) e n) punto 2) del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 per ricercatori a tempo determinato";

- Ravvisata la necessità e l'urgenza di adeguarsi al sopra citato parere dell'ARAN in modo da rendere possibile l'emanazione dei bandi da tecnologo;

- D'intesa con il Direttore Amministrativo;

DECRETA

Articolo unico

1. A decorrere dalla data di pubblicazione nell'Albo *on-line* del presente provvedimento, è sospesa l'efficacia del comma 3, dell'articolo 5 del Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Tecnologi a tempo determinato ai sensi dell'art. 24-bis della Legge n. 240/10, emanato con D.R. n. 915 del 27 giugno 2013, che così dispone: "Alla procedura selettiva è inoltre ammesso il personale tecnico amministrativo dipendente dell'Università di Siena che, in caso di utile collocamento nella graduatoria, sarà posto in aspettativa senza assegni e decorrenza dell'anzianità per tutta la durata del contratto".

Il presente provvedimento sarà pubblicato nell'Albo *on-line* e nel Bollettino Ufficiale di Ateneo.

Siena, 25 novembre 2013

IL RETTORE

Prof. Angelo Riccaboni

Divisione Atti normativi
e affari istituzionali

D.R. Rep. 1900/2013
Pr. N. 42253
del 9.12.2013

**Revisione Regolamento sui Master universitari
dell'Università degli Studi di Siena**

IL RETTORE

- Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, e s.m. e i. e, in particolare, l'articolo 6;
- Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e s.m. e i.;
- Visto il Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 19 su "Valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240";
- Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 su "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509" e, in particolare, l'art. 3, comma 9;
- Visto il Documento ANVUR "Autovalutazione, valutazione periodica e accreditamento del sistema universitario italiano" approvato dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR il 19 dicembre 2012;
- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Siena modificato in attuazione della Legge 240/2010 e s.m. e i. con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2012 e, in particolare, gli artt. 4 e 24;
- Visto il Regolamento per l'Amministrazione la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. n. 375/1999-2000 del 31 dicembre 1999 e modificato, in ultimo, con D.R. n. 351 dell'8 marzo 2013;
- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo modificato in attuazione della Legge n. 240/2010 e s.m. e i., approvato con Decreto Direttoriale dell'8 febbraio 2013, emanato con D.R. n. 227 del 18 febbraio 2013, modificato con D.R. n. 787 del 30

maggio 2013 e, in particolare, l'art. 7;

- Visto il Regolamento sui Master universitari dell'Università degli Studi di Siena emanato D.R. n. 968 del 18 marzo 2010 che modificava e sostituiva integralmente il D.R. n. 1630 del 30 ottobre 2001 e s.m. e i.;
- Vista la delibera n. 7 del 6 novembre 2012 con la quale il Senato Accademico stabiliva i criteri di attribuzione ai nuovi Dipartimenti dei Master, dei Corsi di perfezionamento, di aggiornamento e di formazione, nonché delle Summer school;
- Vista la decisione del Senato Accademico del 16 aprile 2013 di nominare un Gruppo di lavoro con il compito di revisionare il Regolamento sui Master universitari vigente, anche in adeguamento alle recenti normative;
- Vista la proposta di revisione del precitato Regolamento predisposta dal predetto Gruppo di lavoro;
- Vista la delibera del 29 novembre 2013 con la quale il Consiglio di Amministrazione esprimeva parere favorevole sulla revisione proposta del Regolamento sui Master universitari;
- Vista la delibera del 3 dicembre 2013, con la quale il Senato Accademico approvava la sopraccitata revisione del Regolamento sui Master universitari;
- Ravvisata la necessità e l'urgenza di recepire nella normativa di Ateneo il Regolamento sui Master universitari dell'Università degli Studi di Siena nei termini considerati;

DECRETA

Articolo unico

1. A decorrere dalla data di pubblicazione nell'Albo on-line del presente provvedimento, il Regolamento sui Master universitari dell'Università degli Studi di Siena, emanato D.R. n. 968 del 18 marzo 2010, è integralmente sostituito nel testo di cui all'Allegato 1, facente parte integrante del presente decreto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nell'Albo on-line e nel Bollettino Ufficiale di Ateneo.

Siena, 9 dicembre 2013

IL RETTORE
Prof. Angelo Riccaboni

Allegato 1 al D.R. n. 1900 del 9.12.2013

REGOLAMENTO SUI MASTER UNIVERSITARI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA

Sommario

Articolo 1 - Oggetto e ambito di applicazione
Articolo 2 - Definizioni

Articolo 3 - Istituzione**Articolo 4 - Contenuto delle proposte****Articolo 5 - Organi****Articolo 6 - Titolo di studio****Articolo 7 - Rinuncia agli Studi****Articolo 8 - Compensi****Articolo 9 - Norme finali****Articolo 1****Oggetto e ambito di applicazione**

1. Presso l'Università degli Studi di Siena, il titolo di Master Universitario di primo o secondo livello viene rilasciato a conclusione di un corso di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, finalizzato alla crescita di capacità tecnico-professionali in relazione alle esigenze del mondo del lavoro.

2. I Corsi di cui al comma 1 possono includere nella denominazione del titolo l'indicazione "Executive"; tali Corsi offrono elementi teorici e competenze pratiche e professionalizzanti spendibili nel contesto lavorativo e prevedono una organizzazione idonea a favorire la frequenza e a renderla compatibile con lo svolgimento dell'attività lavorativa. Detti Corsi devono soddisfare i seguenti criteri:

- a) l'individuazione della figura professionale e del settore aziendale o professionale cui il Corso si rivolge;
- b) la definizione delle competenze professionali che il Corso si propone di sviluppare in riferimento alle figure individuate alla lettera a), con specifica attenzione alle esigenze di: neolaureati (orientati all'inserimento lavorativo), di persone con esperienza lavorativa e di professionisti (per miglioramento delle competenze o reinserimento lavorativo);
- c) una analisi dettagliata del fabbisogno formativo corredata da manifestazioni di interesse di aziende, enti, ordini professionali e associazioni di categoria;
- d) la descrizione delle opportunità occupazionali, corredata - laddove possibile - da riscontri sull'occupabilità.

3. I Corsi di cui al comma 1 devono differenziarsi nei contenuti e possedere un'adeguata caratterizzazione rispetto ad altri percorsi di studio attivati dall'Ateneo. Sono pertanto escluse forme di mutazione con insegnamenti/attività degli altri corsi di studio, fatte salve le Scuole di Specializzazione, previa adeguata motivazione.

4. Fatto salvo quanto disposto da specifica normativa, ai Corsi per il conseguimento dei Master universitari di primo livello si accede con la laurea; ai Corsi per il conseguimento dei Master universitari di secondo livello si accede con la laurea specialistica/magistrale. In relazione alle caratteristiche e agli obiettivi del Corso, possono

essere richiesti ulteriori requisiti o titoli di accesso. Ad entrambe le tipologie di Corsi si accede anche con il diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti previgenti il Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.

5. Per il conseguimento del titolo è richiesta l'acquisizione di almeno 60 Crediti Formativi Universitari, oltre a quelli acquisiti nei corsi di studio che consentono l'accesso ai Corsi per il conseguimento di master di I o II livello. E' richiesto, altresì, l'aver svolto gli stage e/o i tirocini previsti.

6. Lo studente che non abbia conseguito in tempo utile il titolo di studio previsto per l'accesso può iscriversi con riserva al Corso, per uno specifico anno accademico. La conferma dell'ammissione rimane fissata al momento del conseguimento del titolo di accesso e, comunque, nel caso di Corsi che prevedano una selezione, entro e non oltre la data delle prove di selezione o della valutazione dei *curricula*.

Articolo 2**Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento, si intendono:

- a) per Ateneo, l'Università degli Studi di Siena;
- b) per Corso, il Corso al termine del quale si consegue il titolo di Master universitario;
- c) per Master universitario, il titolo rilasciato;
- d) per Corso "Executive", il Corso per il conseguimento del Master "Executive";
- e) per CFU, ovvero, Credito Formativo Universitario, la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale, per l'acquisizione di conoscenze e abilità nelle attività formative previste dal Master universitario;
- f) per Dipartimento, la struttura didattica e di ricerca di riferimento del Corso;
- g) per Docenti dell'Ateneo, le professoressa e i professori ordinari, straordinari e associati, confermati e non confermati, dell'Ateneo, le ricercatrici e i ricercatori di ruolo, confermati e non confermati a tempo indeterminato, nonché i ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, e successive modificazioni e integrazioni;
- h) per studenti, le iscritte e gli iscritti ai Corsi per il conseguimento dei Master universitari;
- i) per Settori scientifico-disciplinari, i raggruppamenti di discipline di cui al D.M. 4 ottobre 2000 e successive modifiche e integrazioni;
- l) per titolo "unico congiunto" (*joint degree*), un titolo unico, rilasciato congiuntamente da almeno due Istituzioni Universitarie che offrono un programma di studio integrato;

m) per titolo "doppio" o "multiplo" (*double/multiple degree*), un titolo costituito da due o più titoli conseguiti con programmi di studio integrati riconosciuti a livello nazionale dai Paesi di cui fanno parte le istituzioni firmatarie l'accordo e rilasciati ufficialmente dalle istituzioni coinvolte.

Articolo 3

Istituzione

1. Le proposte di istituzione dei Corsi sono deliberate dai Dipartimenti anche su iniziativa di singoli Docenti.
2. I Corsi di cui all'art. 2, comma 1, lettere l) e m) sono istituiti mediante convenzioni con altri Atenei italiani e/o stranieri, pubblici o privati, per il rilascio di titoli doppi o congiunti. I Corsi "*Executive*" possono essere concordati e/o supportati mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati. Dette convenzioni disciplinano l'organizzazione e il funzionamento dei Corsi, precisando, in presenza di più Atenei, quello al quale attribuire la responsabilità amministrativa del Corso, ivi compresi l'iscrizione degli studenti e il rilascio del titolo di studio.
3. I Dipartimenti valutano la specificità degli obiettivi formativi e professionalizzanti dei Corsi evitando duplicazioni e sovrapposizioni con altre iniziative proprie o di altri Dipartimenti. Nel caso di proposta di Corso "*Executive*", i Dipartimenti devono verificare inoltre il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 1, comma 2. Il Senato Accademico può designare una apposita commissione per la verifica di merito, della concorrenza tra più proposte e per il controllo delle eventuali convenzioni istitutive.
4. Il Consiglio di Amministrazione delibera, previo parere del Senato Accademico, l'istituzione, l'attivazione, la modifica, la disattivazione, la soppressione dei Corsi. Nel caso di parere difforme fra Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo adotta la decisione a maggioranza assoluta dei componenti.

Articolo 4

Contenuto delle proposte

1. La proposta di istituzione del Corso deve contenere:
 - a) la denominazione, il livello e gli obiettivi formativi, nonché il regime del Corso, *full-time* o *part-time*, a seconda dell'organizzazione della didattica;
 - b) i requisiti specifici per l'accesso, tenuto conto anche della tipologia di attività formative programmate per le quali sia richiesto il possesso di specifiche abilitazioni professionali;
 - c) la durata, che non può essere inferiore a 12 mesi né superiore a 24 mesi; nel caso di Corsi *part-time*, tali tempi sono raddoppiati;

d) l'inizio del Corso e il mese in cui ne è prevista la conclusione. Tali termini devono essere coerenti con la durata del Corso e tenere conto del fatto che il titolo finale deve comunque essere conseguito entro i tre mesi successivi alla conclusione del Corso, pena la decadenza dagli studi;

e) il numero dei crediti necessari per il conseguimento del titolo, comunque non inferiore a 60 e non superiore a 120;

f) l'articolazione dei corsi in aree disciplinari (intese come moduli didattici) con la specificazione dei singoli CFU attribuiti alle attività formative, contrassegnate eventualmente da settori scientifico disciplinari. Le attività formative sono assegnate a docenti universitari almeno per la maggioranza dei CFU del Corso, con esclusione dei CFU previsti per le attività di stage/tirocinio e per la prova finale. Con adeguate motivazioni, è possibile ridurre il limite sopraindicato affidato a docenti universitari, purché i professionisti, o esperti incaricati, siano individuati mediante valutazione delle competenze desumibili dai rispettivi *Curricula*. L'attività didattica svolta presso i Corsi dai professori di prima e seconda fascia non contribuisce comunque all'adempimento dei compiti didattici istituzionalmente attribuibili. Nel caso in cui i Docenti non abbiano raggiunto un carico didattico di 120 ore, l'attività di insegnamento nei Corsi non potrà essere remunerata

g) le modalità di svolgimento degli stage o dei tirocini (pari almeno al 15% dei crediti totali rilasciati dal Corso), la ripartizione dei CFU tra le diverse attività formative (previste dall'art. 1, comma 1, lett. o) DM 270/04), le modalità delle prove di verifica, compresa quella finale, (quest'ultima espressa comunque in centodecimi), le modalità per il riconoscimento dei CFU in ingresso (che non potranno comunque superare il 25% dei crediti totali previsti per il conseguimento del Master universitario, elevabile fino al 35% per i Master *Executive*), i criteri e i requisiti richiesti per l'eventuale assegnazione di borse di studio, considerate al lordo percipiente;

h) il numero minimo e - nel caso di accesso limitato - il numero massimo degli ammissibili, le modalità delle prove e/o i criteri di ammissione;

i) l'importo delle tasse di iscrizione, differenziato per i diversi Corsi sulla base delle specificità del percorso formativo e del suo costo, definito dal Dipartimento che attiva il singolo Corso. Eventuali limiti minimi e massimi dell'importo delle tasse sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;

l) il *budget*, redatto secondo apposito *format*, utilizzabile anche a consuntivo, da cui si evincano: l'assenza di oneri diretti a carico dell'Ateneo, la soglia minima di iscrizioni che consente

l'attivazione del Corso, la destinazione degli eventuali residui finanziari;

m) i nominativi dei responsabili delle aree disciplinari. Per i Docenti esterni all'Università degli Studi di Siena sono altresì richiesti i dati anagrafici, fiscali, la qualifica professionale e il *curriculum*;

n) la sede di svolgimento delle attività didattiche con l'indicazione di quella prevalente. In caso di frequenza presso strutture diverse da quelle dell'Ateneo, è richiesta l'autorizzazione preventiva dell'ente. Le attività di tirocinio e di stage presso altri enti devono, comunque, essere disciplinate da specifica convenzione;

o) la percentuale di tollerabilità delle assenze, che non può essere superiore al 20% delle ore complessive di *stage*, tirocinio e didattica frontale.

2. Per i Corsi "*Executive*" la proposta contiene, inoltre, una scheda analitica che, coerentemente a quanto previsto dall'art. 1, comma 2, riporti:

a) l'indicazione del settore aziendale sulla base della classificazione proposta per il catalogo master e delle figure professionali scelte in riferimento alla classificazione Istat;

b) l'analisi del fabbisogno formativo specifico per l'ambito professionale a cui il Corso è rivolto con riferimento a: α) competenze nuove o carenti rispetto a quelle richieste dal mercato; β) eventuale normativa di riferimento; γ) comparazione con la eventuale offerta formativa in materia già presente in Ateneo, in ambito regionale e, ove possibile, nazionale, e rilevazione dei caratteri innovativi della proposta; δ) manifestazione di interesse da parte di aziende, enti, associazioni professionali; ε) l'indicazione di percorsi occupazionali o professionali che costituiscono i potenziali sbocchi per gli studenti del Corso, corredata, ove possibile, di riscontri oggettivi (quali analisi e documenti sullo specifico settore del mercato del lavoro) provenienti da fonti autorevoli.

c) la descrizione delle abilità professionali che il Corso mira a sviluppare per neolaureati e persone con esperienza lavorativa;

d) la descrizione delle modalità didattiche quali il lavoro di gruppo, le esercitazioni, le attività sperimentali, i laboratori, gli *stage*, il *job training*;

3. La proposta di istituzione può prevedere attività formative erogabili anche come "singoli insegnamenti". In tal caso, la proposta precisa le attività a tal fine individuate, l'eventuale numero massimo di ammissibili che devono essere in possesso del titolo di accesso al Corso. Gli iscritti ai "singoli insegnamenti" non concorrono a formare il numero minimo previsto per l'attivazione del Corso e ottengono, al termine della frequenza e previo superamento della prova d'esame, una certificazione attestante il numero dei CFU

conseguiti. Per gli iscritti ai "singoli insegnamenti", l'importo della tassa di iscrizione è quello previsto dalla normativa di Ateneo per l'iscrizione ai corsi di studio di I e II livello.

4. I Dipartimenti, qualora ricorrano motivate esigenze didattico-organizzative, possono deliberare la variazione della data di inizio e di conclusione del Corso, le date delle eventuali prove di ammissione e/o della valutazione dei titoli, la data dell'eventuale scadenza di pagamento della seconda rata delle tasse, il numero massimo degli ammissibili, nonché i Responsabili di Area in caso di sopravvenuto impedimento. Tali variazioni, che non incidono sugli obiettivi formativi né sull'ordinamento didattico dei Corsi, sono recepite in atti amministrativi e divengono immediatamente esecutive.

5. Al fine di consentire e garantire uniformità ai procedimenti di attivazione dei Corsi e un'adeguata pubblicità dell'Offerta formativa, il Senato Accademico delibera sulla periodizzazione delle attività e delle procedure ed individua i casi in cui è consentita la deroga alla periodizzazione unica. La deroga è in ogni caso applicabile ai Corsi "*Executive*".

Articolo 5

Organi del Corso

1. Gli organi del Corso sono il Direttore e il Collegio dei Docenti; la proposta istitutiva del Corso può prevedere anche un Consiglio Direttivo.

2. Il Direttore, scelto tra i Responsabili di area del Corso, è eletto dal Collegio dei Docenti tra i Docenti dell'Università degli Studi di Siena e nominato dal Rettore. Egli presiede il Collegio dei Docenti, è responsabile del funzionamento del Corso e, in caso di urgenza, adotta i provvedimenti di competenza degli altri organi, salvo successiva ratifica da parte di questi ultimi.

3. Il Direttore convoca e presiede le sedute del Collegio dei docenti e del Consiglio direttivo, ove istituito, ne predispone l'ordine del giorno e assicura l'esecuzione delle relative deliberazioni; esercita le funzioni di coordinamento e di vigilanza su tutte le attività del Corso.

4. Il Direttore può nominare un Vice Direttore del Corso che lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento. Il Vice Direttore è scelto tra i docenti dell'Università degli Studi di Siena responsabili di Area nel Corso.

5. Le funzioni di Direttore e di Vice Direttore del Corso sono incompatibili con la posizione di congedo per motivi di studio.

6. Il Collegio dei Docenti è l'organo di programmazione e gestione dell'attività didattica del Corso e, all'atto dell'insediamento, è tenuto a deliberare per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento.

7. Il Collegio dei docenti è composto dai docenti responsabili delle Aree disciplinari del Corso ed è nominato dal Rettore. E' presieduto dal Direttore del Corso e può delegare parte delle sue competenze al Consiglio Direttivo, ove istituito.

8. Il Consiglio Direttivo, ove previsto, è eletto dal Collegio dei Docenti tra i propri membri ed è presieduto dal Direttore.

9. Gli organi del Corso, istituito tramite convenzione, ai sensi dell'art. 3, comma 2, sono regolati dalla convenzione medesima.

10. Al termine del Corso, il Direttore trasmette al Dipartimento di riferimento una relazione sull'attività didattica svolta, sulla scorta della quale, il Dipartimento medesimo, esprime le proprie valutazioni, oltre a prendere atto dell'elenco definitivo dei docenti che hanno svolto attività nel Corso. Detta relazione contiene, in ordine cronologico, le attività formative svolte (lezioni, seminari, laboratori, studi di caso, etc.) e i temi trattati ed è corredata del registro contenente le firme dei docenti e dei partecipanti a tali attività. Successivamente, il Dipartimento medesimo trasmette agli Uffici amministrativi interessati e al Nucleo di Valutazione la relazione del Direttore, corredata degli elementi utili all'assunzione dei successivi atti di competenza.

Articolo 6

Titolo di studio

1. A conclusione delle attività previste e acquisiti i relativi CFU, viene rilasciato il Master universitario, a firma del Direttore Amministrativo/Generale e del Rettore dell'Università degli Studi di Siena, salvo le specifiche disposizioni per i titoli doppi e congiunti.

Articolo 7

Rinuncia agli Studi

1. Lo studente può rinunciare agli studi solo se è in regola con il versamento delle tasse dovute alla data di presentazione della rinuncia espressa.

2. Il mancato pagamento delle tasse non costituisce rinuncia tacita agli studi; pertanto lo studente che non versa le rate dovute non ha possibilità di compiere alcun atto di carriera, ma non conclude il suo rapporto con l'Ateneo e non può dare luogo ad alcuna altra iscrizione.

Articolo 8

Compensi

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera gli importi massimi per i compensi del Direttore del Corso e dei Docenti. Non è consentito il cumulo dei compensi.

Articolo 9

Norme finali

1. Nel caso in cui, per esigenze didattico-organizzative, si renda necessario attivare un Corso "Executive" in tempi particolarmente rapidi, il Rettore può adottare gli opportuni provvedimenti amministrativi acquisendo il parere del Senato Accademico e la delibera del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

2. Il presente Regolamento, emanato con Decreto rettorale e pubblicato nell'Albo *on line* di Ateneo, entra in vigore dall'anno accademico 2014-2015.

3. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, vale quanto disposto dallo Statuto e dal Regolamento Elettorale e per la costituzione degli organi dell'Ateneo e dalla normativa specifica in materia.

*Divisione Atti normativi
e affari istituzionali*

D.R. Rep. 4/2014
Pr. N. 121
del 07/01/2014

Parziale rettifica del D.R. n. 1900 del 9 dicembre 2013 (emanazione Regolamento sui Master universitari)

IL RETTORE

- Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, e s.m. e i. e, in particolare, l'articolo 6;

- Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e s.m. e i.;

- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Siena modificato in attuazione della Legge 240/2010 e s.m. e i. con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2012 e, in particolare, gli artt. 4 e 24;

- Visto il Regolamento per l'Amministrazione la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. n. 375/1999-2000 del 31 dicembre 1999 e modificato, in ultimo, con D.R. n. 351 dell'8 marzo 2013;

- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo modificato in attuazione della Legge n. 240/2010 e s.m. e i., approvato con Decreto Direttoriale dell'8 febbraio 2013, emanato con D.R. n. 227 del 18

febbraio 2013, modificato con D.R. n. 787 del 30 maggio 2013 e, in particolare, l'art. 7;

- Visto il Regolamento sui Master universitari dell'Università degli Studi di Siena emanato D.R. n. 968 del 18 marzo 2010 che modificava e sostituiva integralmente il D.R. n. 1630 del 30 ottobre 2001 e s.m. e i.;

- Vista la proposta di revisione del precitato Regolamento predisposta dall'apposito Gruppo di lavoro;

- Vista la delibera del 29 novembre 2013 con la quale il Consiglio di Amministrazione esprimeva parere favorevole sulla proposta revisione del Regolamento sui Master universitari;

- Vista la delibera del 3 dicembre 2013, con la quale il Senato Accademico approvava la sopracitata revisione del Regolamento sui Master universitari;

- Visto il D.R. n. 1900 del 9 dicembre 2013, relativo all'emanazione del Regolamento sui Master universitari, e considerato che, per mero errore materiale, nel relativo dispositivo manca l'inciso "a valere dall'A.A. 2014/2015", in coerenza con la vigenza del Regolamento disposta dall'Art. 9, comma 2, del medesimo;

DECRETA

Articolo unico

1. A parziale rettifica del D.R. n. 1900 del 9 dicembre 2013, relativo all'emanazione del Regolamento sui Master universitari dell'Università degli Studi di Siena, al comma 1 dell'Articolo unico del dispositivo del provvedimento stesso, dopo "sostituito" e prima di "nel testò", leggasi "a valere dall'A.A. 2014/2015".

Il presente provvedimento sarà pubblicato nell'Albo *on-line* e nel Bollettino Ufficiale di Ateneo.

Siena, 20 dicembre 2013 **IL RETTORE**
Prof. Angelo Riccaboni

Divisione Atti normativi
e affari istituzionali

D.R. Rep. 2001/2013
Pr. N. 44136
del 20.12.2013

Modifiche Regolamento delle Missioni

IL RETTORE

- Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, e s.m. e i. e in

particolare l'articolo 6:

- Vista la Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006), in particolare l'articolo 1, commi 213, 214, 215 e 216, relativi alla indennità di trasferta e ai rimborsi spese per viaggi aerei;

- Visto il Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito in Legge 4 agosto 2006, n. 248 recante "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale";

- Visto il Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in Legge 30 luglio 2010, n. 122, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" e in particolare l'art. 6:

- Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 su "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario." e s.m. e i., e in particolare gli artt. 2, comma 1, lettere e) e h) e 5, comma 1, lettera b), primo periodo, e comma 4, lettera a) e art. 29, comma 15:

- Visto il D.M 23 marzo 2011 del Ministro degli Affari esteri su "Misure e limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato in missione all'estero";

- Visto il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49 sulla "Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5.":

- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Siena modificato in attuazione della Legge 240/2010 e s.m. e i. con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2012;

- Visto il Regolamento per l'Amministrazione della Finanza e la Contabilità emanato con D.R. n. 375/1999-2000 del 31 dicembre 1999 e s.m. e i. e modificato in ultimo, con D.R. n. 351 dell'8 marzo 2013;

- Visto il Regolamento delle Missioni emanato con D.R. n. 2064/2008-2009 del 20 agosto 2009;

- Visto l'Atto di indirizzo sulle missioni approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 1 del 20 luglio 2011;

- Considerata la gestione di un bilancio unico di Ateneo in contabilità economico-patrimoniale;

- Considerata la necessità di contabilizzare i fatti di gestione secondo la competenza economica;
 - Vista la delibera n. 1 del 26 novembre 2013 con la quale il Senato Accademico esprimeva parere favorevole sulle modifiche proposte al Regolamento delle Missioni;
 - Vista la delibera del 20 dicembre 2013, con la quale il Consiglio di Amministrazione approvava le sopracitate modifiche al Regolamento;
 - Ravvisata la necessità e l'urgenza di recepire nella normativa di Ateneo le modifiche del Regolamento delle Missioni considerate;

DECRETA

Articolo unico

1. A decorrere dalla data di pubblicazione nell'Albo *on-line* del presente provvedimento, il Regolamento delle Missioni emanato con D.R. n. 2064/2008-2009 del 20 agosto 2009 è modificato nel testo di cui all'*Allegato 1*, facente parte integrante del presente decreto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nell'Albo *on-line* e nel Bollettino Ufficiale di Ateneo.

Siena, 20 dicembre 2013 **IL RETTORE**
Prof. Angelo Riccaboni

Allegato 1 al D.R. n. 2001 del 20.12.2013

REGOLAMENTO delle MISSIONI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento delle missioni ed il relativo trattamento economico del:

- a) personale dipendente dell'Università degli Studi di Siena;
- b) personale esterno all'Università di Siena che, per fini istituzionali dell'Ateneo e su incarico del medesimo, è impegnato in una missione.

Articolo 2

Definizioni

1. Per missione s'intende l'attività lavorativa svolta nell'ambito delle finalità dell'Università, al di fuori dell'ordinaria sede di servizio, sia sul territorio nazionale sia su quello estero.

2. Per rimborso spese s'intende l'indennizzo dei costi sostenuti, per le missioni effettuate in conformità al precedente comma, e documentati secondo quanto specificato nel presente regolamento e nell'allegata Tabella 1.

Articolo 3

Autorizzazione

1. Il provvedimento di autorizzazione della missione viene disposto:

- dal Rettore, nel caso di missioni che interessino componenti degli organi accademici centrali, o docenti che siano incaricati di missione per conto dell'Amministrazione centrale;
- dal Direttore Amministrativo/Direttore Generale/Responsabile della Struttura di appartenenza, per il personale docente e tecnico-amministrativo.

2. Le missioni compiute dal Rettore, Prorettore, Direttore Amministrativo/Direttore Generale/Responsabile di Struttura, non sono soggette ad alcuna autorizzazione.

3. Per il personale esterno l'autorizzazione è disposta dal Responsabile della Struttura che liquida la missione.

4. L'autorizzazione è concessa a domanda dell'interessato o a seguito di incarico, previa verifica della disponibilità finanziaria e della connessione fra l'oggetto della missione e le finalità per cui i fondi sono stati stanziati.

5. Nel caso in cui la missione gravi su contratti o fondi di ricerca, è necessario il visto preventivo del Responsabile scientifico il quale verifica che le finalità della missione siano compatibili con i fini per i quali i fondi sono stati erogati.

6. Della veridicità e completezza dei dati forniti nel documento di autorizzazione sono responsabili coloro che lo sottoscrivono, ciascuno per la parte di competenza.

7. L'autorizzazione del Responsabile della struttura per i dottorandi di ricerca e per gli iscritti a scuole di specializzazione è subordinata, rispettivamente, al parere favorevole del Coordinatore del Corso di dottorato se la missione è finanziata con fondi del Dottorato o dal tutor del dottorando se la missione è finanziata con fondi di cui è responsabile il tutor o del Direttore della scuola.

8. Le spese per missioni che, sulla base delle indicazioni contenute nell'incarico e nell'autorizzazione, si prevede possano superare l'importo di € 10.000,00, sono sottoposte, a cura del Responsabile amministrativo, all'autorizzazione del competente Organo Collegiale.

9. L'autorizzazione a compiere una missione non comporta automaticamente la liquidazione della stessa, qualora non siano rispettate le disposizioni del presente regolamento.

10. Il personale dell'Università degli studi di Siena (docente e tecnico e amministrativo) non può effettuare missioni se collocato in

congedo, aspettativa, in ferie o assente per malattia¹.

Articolo 4

Imputazione della spesa

1. L'imputazione dei rimborsi relativi alla missione è consentita anche su più fondi purché sia sempre verificabile la compatibilità tra l'oggetto della missione e la finalizzazione di ogni fondo. La compatibilità, se non immediatamente rilevabile, può essere certificata dal titolare/responsabile dei fondi nei confronti dei soggetti finanziatori.
2. La liquidazione della missione deve essere unica e totale.
3. La presentazione della richiesta di rimborso spese missione deve avvenire entro il mese successivo alla conclusione della stessa.

Articolo 5

Durata della missione e distanza dal luogo di missione

1. Il diritto al rimborso delle spese di missione si acquisisce quando la missione si prolunghi per almeno 4 ore in località distanti più di 10 Km dalla sede di servizio o dalla sede di abituale dimora.
2. Il rimborso delle spese di missione non è dovuto per le trasferte effettuate nella località di abituale dimora, anche se distanti più di 10 Km dall'ordinaria sede di servizio.
3. Il dipendente inviato in missione in località distanti non oltre 80 Km dalla sede di servizio, è tenuto a rientrare giornalmente in sede, qualora la natura del servizio che esplica lo consenta e in considerazione della possibilità di fruire di collegamenti agevoli per il rientro. La motivazione del mancato rientro in sede dovrà essere certificata.
4. Per le missioni continuative nella medesima località sul territorio nazionale, il rimborso delle spese non può essere corrisposto per più di 240 giorni.
5. Il limite di cui al precedente comma è ridotto a 180 giorni per le missioni effettuate nei paesi dell'Unione Europea ed altri paesi esteri.
6. Al fine di garantire la regolarità nello svolgimento della attività didattica, quando la missione supera i 30 giorni, il personale docente deve essere preventivamente autorizzato dall'organo collegiale della struttura di riferimento. Nel caso di missione svolta da personale tecnico e amministrativo, che superi i 30 giorni, l'autorizzazione deve essere rilasciata dal Direttore Amministrativo/Direttore Generale, previo nulla osta del Responsabile della struttura.

¹ Restano salve le norme che regolano il congedo per motivi di studio del personale docente (art. 10 legge 1958 n. 311; art. 8 l. 349/58 e art. 17 DPR 382/80).

Articolo 6

Anticipazione spese di missione

1. I soggetti incaricati di effettuare missioni (personale docente e tecnico amministrativo, assegnisti di ricerca, dottorandi, borsisti, studenti) di durata superiore a 24 ore, hanno facoltà di richiedere un'anticipazione pari al 75% della spesa di missione, calcolata tenendo conto della diaria, qualora spettante, delle spese di viaggio, nei casi ammessi, e di alloggio nonché delle quote di iscrizione a convegni e congressi. L'anticipazione viene corrisposta a condizione che l'interessato indichi l'ammontare presunto delle spese suddette. Non possono essere richieste anticipazioni per sostenere altre tipologie di spese connesse all'espletamento della missione.
3. La richiesta di anticipazione spese dovrà pervenire all'ufficio competente almeno 15 giorni prima della data prevista per l'inizio della missione.
4. In caso di mancata effettuazione della missione o qualora l'importo dell'anticipazione risultasse superiore all'importo complessivo del trattamento economico di missione da liquidare, l'intera somma o, nel secondo caso, la differenza, dovrà essere recuperata dall'ufficio liquidatore entro 30 giorni dal termine della missione e in ogni caso nel più breve tempo possibile.
5. Una volta effettuata la missione, il personale che ha ottenuto l'anticipazione sulle spese, è tenuto a far pervenire all'Amministrazione, entro 30 giorni dalla fine della missione, tutta la documentazione necessaria ai fini della liquidazione della stessa. In caso di inadempimento da parte dell'interessato, l'ufficio liquidatore comunicherà l'entità dell'importo all'ufficio competente per il recupero del medesimo, con possibilità di rivalsa anche sugli emolumenti futuri da corrispondere.

Articolo 7

Mezzi di trasporto e rimborso spese di viaggio

1. La scelta del mezzo di trasporto deve rispondere a criteri di efficienza e di economicità. Il personale inviato in missione, ove non sia stato formalmente autorizzato ad avvalersi di mezzi di trasporto straordinari, è tenuto ad usare il mezzo ordinario.
2. Sono mezzi di trasporto ordinari:
 - a) il treno e gli altri mezzi di regolare servizio di linea, quali aereo, nave, autobus extraurbano, servizi di trasporto collettivo da/per gli aeroporti e i mezzi di trasporto urbano (bus, tram, metrò, mezzo lagunare);
 - b) gli eventuali mezzi di trasporto di ogni singola struttura dell'Università degli Studi di Siena;
3. Per il rimborso delle spese di viaggio è necessario produrre i documenti giustificativi in originale. In mancanza della documentazione

originale, l'Amministrazione non procederà ad alcun rimborso, salvo casi del tutto eccezionali, nei quali casi dovrà essere esibita idonea documentazione sostitutiva, corredata da autocertificazione dell'interessato.

4. Per i viaggi in aereo è ammessa la classe business per i voli transcontinentali superiori alle cinque ore al personale con qualifica non inferiore a dirigente di prima fascia, o Direttore Amministrativo/Direttore Generale agli effetti della parificazione, e alle categorie equiparate.

5. Nel caso di biglietti aerei acquistati "on line", con carta di credito, la documentazione necessaria per ottenere il rimborso è costituita da: conferma della prenotazione e carta d'imbarco. Se la compagnia aerea ritira la conferma della prenotazione al momento del rilascio della carta di imbarco, deve essere allegata alla richiesta di rimborso copia della prenotazione.

6. E' ammesso il rimborso del biglietto parzialmente utilizzato, sempre che l'interessato presenti, per la liquidazione della missione, la nota rilasciata dall'agenzia di viaggio attestante il costo del biglietto intero, il costo per la parte di volo usufruito, l'importo rimborsato e dimostri il ritiro del biglietto stesso da parte dell'agenzia.

7. Per i viaggi in ferrovia, oltre al rimborso del biglietto di viaggio, spetta il rimborso per l'eventuale supplemento di spesa sostenuto in relazione alla categoria di appartenenza per l'uso di:

- compartimento singolo in carrozza con letti;
- prima classe;
- posto letto;
- supplementi;
- prenotazione posti.

8. Non è ammesso il rimborso di multe ed altre sanzioni.

9. E' ammesso il rimborso del costo dei documenti di viaggio dietro presentazione della ricevuta sostitutiva nella quale, l'Azienda Ferroviaria, a richiesta dell'interessato, dichiara di aver ritirato per qualsiasi motivo il documento di viaggio, con l'indicazione della data, del percorso e del relativo prezzo; analoga procedura sarà seguita per i viaggi effettuati all'estero anche con altri mezzi pubblici.

10. Per i viaggi compiuti con mezzi di trasporto forniti dall'Amministrazione, per i quali non compete alcuna indennità chilometrica, sarà rimborsata la spesa per il carburante acquistato nel corso della missione, debitamente documentata (ricevuta intestata valida ai fini fiscali) da cui si possa riscontrare il tipo e la targa dell'automezzo. E' consentito il rimborso della spesa per il pedaggio autostradale su presentazione del relativo documento giustificativo e il rimborso delle spese sostenute e documentate

per parcheggio a pagamento nel rispetto della convenzione Consip.

11. Il rimborso delle spese di viaggio, ivi comprese quelle per trasporti urbani nelle località di missione, può avvenire previa presentazione dei documenti di spesa originali secondo le odierne forme di distribuzione dei biglietti. Se i biglietti di viaggio sono privi del prezzo, occorre allegare una fattura o un'autocertificazione del dipendente che attesti il costo del biglietto.

12. Le persone di diversa qualifica, inviate in missione al seguito e per collaborare con personale di qualifica più elevata, o facenti parte di delegazione ufficiale dell'Ateneo, possono essere autorizzate a fruire del medesimo trattamento relativo al viaggio, al vitto e all'alloggio previsto per la persona in missione di qualifica più elevata. La circostanza deve essere motivata nel provvedimento che autorizza la missione.

13. Al personale esterno all'amministrazione (come, ad esempio, specializzandi, dottorandi di ricerca, contrattisti di formazione specialistica, assegnisti di ricerca ecc.), espressamente inviato in missione da parte dell'Amministrazione Universitaria, spetta il rimborso delle spese nei limiti e per le caratteristiche previste per il personale dipendente di categoria C.

14. I docenti, nel periodo dell'anno sabbatico, possono effettuare missioni; in tal caso, hanno diritto al rimborso delle spese sostenute con le modalità previste dal presente regolamento e dalla normativa vigente.

15. Sono considerati mezzi straordinari il cui uso va motivato e documentato dettagliatamente:

- a. i mezzi noleggiati con o senza autista;
- b. i taxi urbani ed extraurbani;
- c. il mezzo proprio.

16. L'uso dei mezzi straordinari sia per missioni in Italia che all'estero è sempre subordinato ad autorizzazione, da parte di chi autorizza la missione.

17. L'uso del mezzo proprio è consentito solo fino al confine.

18. L'uso del mezzo proprio o del mezzo noleggiato può essere autorizzato solo in presenza di una delle seguenti condizioni:

- a) quando risulti economicamente più conveniente rispetto ai mezzi di trasporto ordinari. La convenienza economica deve essere dimostrata dall'incaricato raffrontando la spesa globale che si sosterebbe (spese di viaggio, eventualmente vitto e/o alloggio) in caso di utilizzo dei mezzi ordinari e quella equivalente per le stesse voci derivante dall'utilizzo del mezzo proprio;
- b) quando il luogo della missione non è servito da ferrovia, né da altri mezzi ordinari di linea o l'orario dei mezzi pubblici di linea sia inconciliabile con lo svolgimento della missione;

c) quando vi sia una particolare esigenza di servizio o la necessità documentata o, quantomeno, dichiarata in forma circostanziata, di raggiungere rapidamente il luogo della missione e/o rientrare in sede con urgenza;

d) quando debbano essere trasportati materiali delicati, pesanti o ingombranti indispensabili per il disimpegno del servizio.

19. Il dipendente che si rechi in missione con mezzo proprio può usufruire della copertura assicurativa suppletiva (polizza KASCO da attivare 24 ore prima della data della missione per mezzo di comunicazione all'Ufficio competente), in appendice ai rischi previsti dalla polizza di assicurazione obbligatoria, riguardante i rischi di danneggiamento al mezzo di trasporto del dipendente, nonché lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.

20. Nel caso di uso del mezzo proprio o del mezzo noleggiato senza preventiva autorizzazione non si ha diritto al rimborso delle spese di viaggio.

21. Il rimborso delle spese per l'utilizzo del taxi, sia in Italia che all'estero, può essere autorizzato fino al limite massimo giornaliero di € 25,00 su percorso urbano, a condizione che l'interessato, in sede di liquidazione della missione, presenti richiesta scritta adeguatamente motivata all'organo che ha disposto l'autorizzazione della trasferta. Il costo della corsa deve essere supportato da apposito documento contenente, in ogni caso la data, la sigla del taxi, l'importo pagato e la firma del tassista.

22. L'indennità chilometrica per l'uso del mezzo privato di trasporto è pari ad 1/5 del prezzo di un litro di benzina. Unitamente alla predetta indennità, sono rimborsate le spese di pedaggio autostradale, parcheggio e garage se debitamente documentate.

Qualora il pagamento del pedaggio avvenga immediatamente con l'utilizzo di *Telepass*, la spesa dovrà essere documentata con la presentazione di copia del relativo estratto conto.

23. Il personale esterno all'Amministrazione, in caso di utilizzo del mezzo proprio, deve espressamente sollevare l'Amministrazione da eventuali responsabilità civili. Anche in mancanza di dichiarazione da parte del suddetto personale, l'Amministrazione Universitaria s'intenderà sempre e in ogni caso sollevata da ogni responsabilità e rimborserà in ogni caso l'equivalente del costo dei biglietti di andata e ritorno del mezzo ordinario (autobus/treno/aereo ecc.).

Articolo 8

Indennità di missione per trasferta sul territorio nazionale

1. Le missioni svolte sul territorio nazionale danno diritto esclusivamente al rimborso delle spese sostenute e documentate.

2. La liquidazione delle spese comprende il rimborso delle spese di vitto nel limite giornaliero di € 61,10, per il personale docente, con qualifica dirigenziale ed equiparato e di € 44,26 per il personale tecnico-amministrativo ed equiparato. Tali limiti si dimezzano se la missione non supera le 12 ore e pertanto diventano pari a € 30,55 per il personale docente, con qualifica dirigenziale ed equiparato e ad € 22,26 per il personale tecnico-amministrativo ed equiparato. Tali limiti di spesa ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 395/88, sono soggetti a rivalutazione annua.

3. Il rimborso viene erogato soltanto dietro presentazione di scontrini fiscali, quali documenti sostitutivi della fattura o della ricevuta fiscale, come consentito dalla vigente normativa fiscale sulla certificazione dei corrispettivi, purché dagli stessi si evinca il tipo di esercizio, comunque abilitato alla ristorazione o alla vendita di generi alimentari, che fornisce il servizio e la natura dello stesso. Tali documenti devono essere provvisti dell'indicazione del codice fiscale del soggetto che ha usufruito del servizio.

4. Non possono essere ammesse a rimborso ricevute fiscali o fatture rilasciate cumulativamente.

5. Nel caso in cui il soggetto fruisca, per sua scelta, di un solo pasto (è irrilevante se si tratti di pranzo o cena), l'importo massimo rimborsabile è di € 22,26 per il personale tecnico-amministrativo ed equiparato e di € 30,55 per il personale docente, con qualifica dirigenziale ed equiparato; tale importo non è in alcun modo superabile.

6. Le spese di pernottamento in albergo, residence o appartamento sono contenute nei limiti indicati nella Tabella 1, in corrispondenza della qualifica rivestita.

7. Non sono ammesse a rimborso spese sostenute per eventuali servizi accessori (bar, servizi personali, telefono, ecc.). Sono riconosciute le spese per la prima colazione qualora le spese di pernottamento non le comprendano.

8. Per i soggiorni effettuati sul territorio nazionale, la categoria alberghiera deve risultare dal documento di spesa presentato per il rimborso.

Articolo 9

Indennità di missione per trasferte all'estero

1. L'indennità di missione all'estero e le relative ritenute sono applicate secondo le norme vigenti.

2. Per le missioni all'estero, l'indennità di missione, oltre a prevedere il rimborso analitico delle spese documentate (vitto, alloggio, viaggio e iscrizioni), prevede il "trattamento alternativo di missione" (viaggi, indennità forfettaria così come determinata nella Tabella 1).

3. La quota di rimborso non spetta qualora il personale fruisca di alloggio a carico dell'Amministrazione o di terzi.

4. Nel caso di fruizione del "trattamento alternativo di missione", non spetta alcun rimborso per l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici urbani o del taxi utilizzati in occasione della missione.

5. Nei paesi ove la normativa vigente consente il rilascio di documentazione cartacea non valida ai fini del rimborso secondo la normativa italiana, il beneficiario deve accompagnare detto documento con una dichiarazione con la quale si attesta tale circostanza.

6. Il personale che effettua missioni per specifici programmi di ricerca europei (es. Marie Curie), della durata superiore a 30 giorni, può optare per il "trattamento alternativo di missione" ma sempre nel limite massimo previsto dal Grant Agreement del Progetto Europeo di riferimento.

Articolo 10

Altre spese rimborsabili

1. Sono rimborsabili tutte le spese documentate sostenute per l'iscrizione a convegni e corsi di formazione. Qualora la quota di iscrizione sia comprensiva del vitto e/o dell'alloggio e non sia possibile differenziare l'importo dell'iscrizione da quello del vitto e/o dell'alloggio, neanche attraverso un'attestazione dell'ente organizzatore, l'interessato deve dichiarare, ai fini della liquidazione delle spese di missione, il numero dei pasti e/o dei pernottamenti fruiti.

2. Non sono ammesse a rimborso le quote associative, a favore di qualsiasi ente o associazione, sottoscritte dal dipendente, anche quanto si evidenzia la specifica attinenza alla propria attività di servizio, fatto salvo che ci sia un vantaggio oggettivo, evidenziato dal soggetto che richiede il rimborso, per l'Amministrazione Universitaria.

3. E' consentito il rimborso delle spese per visti consolari, assicurazione sanitaria e vaccinazioni obbligatorie.

Articolo 11

Missioni autorizzate e non effettuate

1. In caso di missioni autorizzate e non più effettuate a causa di gravi eventi naturali, gravi motivi di salute, familiari o di servizio, debitamente documentati, posso essere rimborsate quelle

spese già sostenute che non vengono restituite da chi le ha incassate ovvero le eventuali penali applicate al rimborso da parte di terzi.

Articolo 12

Controllo economico della spesa

1. I responsabili delle strutture devono vigilare ed adottare tutti i provvedimenti necessari al fine di contenere la spesa e verificare, oltre al rispetto dei limiti previsti nel presente regolamento, anche la congruità delle spese rispetto al luogo di missione.

2. In base al principio del controllo economico della spesa, il Responsabile della struttura potrà autorizzare anche il rimborso di particolari spese di viaggio e alloggio che per loro natura non sono disciplinate nel presente regolamento, ma che consentono un evidente risparmio documentato per l'amministrazione. Si può prescindere dalla presentazione della documentazione delle spese effettuate per missioni a "cielo aperto" previa autocertificazione ai sensi delle norme vigenti.

Articolo 13

Decadenza

1. Il diritto alla riscossione del credito decade trascorsi 5 anni dal termine della missione.

Articolo 14

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia ed alla contrattazione collettiva relativa al comparto Università.

2. Il presente regolamento si applica alle missioni che hanno inizio dalla data di emanazione del relativo Decreto Rettorale.

3. L'entrata in vigore del presente regolamento comporta l'immediata efficacia di tutte le norme in esso contenute e l'abrogazione di tutte le precedenti disposizioni in materia adottate dall'Università degli Studi di Siena.



Tabella 1

QUALIFICA	CLASSE STIPENDIO	CLASSE ALBERGO	classe per rimborso miss. Estero (**)	MISSIONI ITALIA 1 PASTO	MISSIONI ITALIA 2 PASTI	CLASSE TRENO	PERNOTTAMENTO IN TRENO	CLASSE AEREO	GRUPPO DIARIA ESTERO
PROF. ORDINARIO	DALLA 7 ^a IN POI	****	classe 1	30,55	61,1	1 ^a	WL SINGOLO	ECONOMY (*)	B (GR.II)
PROF. ORDINARIO	DALLA 7 ^a ALLA 9 ^a	****	classe 1	30,55	61,1	1 ^a	WL SINGOLO	ECONOMY (*)	B (GR.II)
PROF. ORDINARIO	DALLA 1 ^a ALLA 6 ^a	****	classe 1	30,55	61,1	1 ^a	WL SINGOLO	ECONOMY (*)	B (GR.II)
PROF. STRA ORDINARIO	INIZIALE	****	classe 1	30,55	61,1	1 ^a	WL SINGOLO	ECONOMY	C (GR.III)
PROF. ASSOCIATO	TUTTE	****	classe 1	30,55	61,1	1 ^a	WL SINGOLO	ECONOMY	C (GR.III)
ASSISTENTE ORDINARIO	TUTTE	****	classe 1	30,55	61,1	1 ^a	WL SINGOLO	ECONOMY	D (GR.IV)
RICERCATORE CONFERMATO ENON CONFERMATO	TUTTE	****	classe 1	30,55	61,1	1 ^a	WL SINGOLO	ECONOMY	D (GR.IV)
DIRIGENTE	TUTTE	****	classe 1	30,55	61,1	1 ^a	WL SINGOLO	ECONOMY (*)	C (GR.III)
EP	TUTTE	****	classe 2	22,26	44,26	1 ^a	POSTO LETTO	ECONOMY	D (GR.IV)
D	TUTTE	***	classe 2	22,26	44,26	2 ^a	CUCCIETIA	ECONOMY	D (GR.IV)
C	TUTTE	***	classe 2	22,26	44,26	2 ^a	CUCCIETIA	ECONOMY	E (GR.V)
B	TUTTE	***	classe 2	22,26	44,26	2 ^a	CUCCIETIA	ECONOMY	E (GR.V)

(*) per voli transcontinentali superiori alle cinque ore è ammessa la BUSINESS CLASS (L. 23.12.2005 n. 266)

(**) per le missioni all'estero il rimborso delle spese relative al vitto nel limite massimo giornaliero previsto nella TABELLA B - per il trattamento alternativo di missione vedi TABELLA C - e CLASSIFICAZIONE PER AREE PAESI ESTERI (DECRETO MINISTERO AFFARI ESTERI 23/3/2011 - G.U. N. 132 del 9/6/2011)

TABELLA A CLASSIFICAZIONE PER AREE PAESI ESTERI

AREA	PAESE			
A	Afghanistan			
A	Iran			
A	Bulgaria			
A	Australia			
A	Malta			
A	Nauru Rep.			
A	Papua Nuova Guinea			
A	Grecia			
A	Spagna			
A	Portogallo			
A	Eritrea			
A	Etiopia			
A	Gibuti			
A	Romania			
A	Ungheria			
A	Rwanda			
A	Siria			
A	Somalia			
A	Uganda			
A	Zimbabwe			
A	Botswana			
A	Burundi			
A	Mozambico			
A	Cipro			
A	Comore			

B	Spagna - Madrid			
B	Kirghizistan			
B	Lettonia			
B	Azerbaijan			
B	Lituania			
B	Moldavia			
B	Russia - Federazione Russa			
B	Tajikistan			
B	Turkmenistan			
B	Ucraina			
B	Uzbekistan			
B	Bielorussia			
B	Estonia			
B	Georgia			
B	Armenia			
B	Kazakistan			
B	Canada			
B	Slovacchia			
B	Ceca Repubblica			
B	Egitto			
B	Irlanda			
B	Kiribati			
B	Nuova Caledonia			
B	Nuova Zelanda			
B	Salomone			
B	Samoa			
B	Tonga			
B	Tuvalu			



B	Vanuatu			
B	Costa Rica			
B	Figi			
B	Madagascar			
B	Malawi			
B	Maldive			
B	Maurizio			
B	Monaco (Principato)			
B	Seicelle			
B	Zambia			
B	Iraq			
B	Kenia			
B	Pakistan			
B	Bangladesh			
B	Sri Lanka			
B	Uruguay			
B	Angola			
B	Finlandia			
B	Lesotho			
B	Messico			
B	Namibia			
B	Polonia			
B	Sudafricana Repubb.			
B	Swaziland			
B	Tanzania			
B	Cile			
B	Cuba			
B	Giamaica			
B	Guatemala			
B	Honduras			
B	Islanda			
B	Cina Rep. Popolare			
B	Finlandia - Helsinki			
B	Nepal			
B	India			

C	Bahama			
C	Nicaragua			
C	Barbados			
C	Saint - Lucia			
C	Saint - Vincent e Grenadine			
C	Belize			
C	Bhutan			
C	Colombia			
C	Dominicana Repubblica			
C	Dominica			
C	El Salvador			
C	Grenada			
C	Haiti			
C	Israele			
C	Sudan			
C	Malaysia			
C	Filippine			
C	Hong Kong			
C	Macedonia			
C	Paraguay			




9-6-2011

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 132

C	Serbia e Montenegro			
C	Slovenia			
C	Albania			
C	Birmania			
C	Bosnia ed Erzegovina			
C	Cina Taiwan			
C	Corea del Nord			
C	Croazia			
C	Ecuador			
C	Giordania			
C	Svezia			
C	Norvegia			
C	Marocco			
C	Mongolia			
C	Panama			
C	Tunisia			
C	Corea del Sud			
C	Francia			
C	Gran Bretagna			
C	Liberia			
C	Singapore			
C	Benin			
C	Cambogia			
C	Argentina			
C	Danimarca			
C	Perù			
C	Thailandia			
C	Bolivia			
C	Indonesia			
C	Russia - Fed. Russa Mosca			
C	Turchia			

D	Mali			
D	Niger			
D	Senegal			
D	Togo			
D	Burkina			
D	Algeria			
D	Capo Verde			
D	Viet Nam			
D	Gran Bretagna - Londra			
D	Sierra Leone			
D	Camerun			
D	Centrafricana Repubbl.			
D	Ciad			
D	Suriname			
D	Trinidad e Tobago			
D	Venezuela			
D	Brasile			
D	Guyana			
D	Lussemburgo			
D	Belgio			
D	Laos			
D	Congo			
D	Costa D'Avorio			
D	Ghana			



D	Francia - Parigi			
D	Libia			
D	Mauritania			
D	Nigeria			
D	Sao-Tomè e Principe			
D	Congo (ex-Zaire)			
D	Gabon			
D	Gambia			
D	Guinea			
D	Guinea - Bissau			
D	Guinea Equatoriale			

E	Belgio - Bruxelles			
E	Yemen			
E	Kuwait			
E	Stati Uniti D'America			
E	Bahreïn			
E	Oman			
E	Qatar			
E	Arabia Saudita			
E	Emirati Arabi Uniti			
E	Giappone			
E	Austria			

F	Stati Uniti - Washington			
F	Germania			
F	Paesi Bassi			
F	Stati Uniti - New York			

G	Liechtenstein			
G	Germania - Bonn			
G	Germania - Berlino			
G	Libano			
G	Austria - Vienna			
G	Giappone - Tokio			
G	Svizzera			
G	Svizzera - Ginevra			
G	Svizzera - Berna			





TABELLA B

AREA	Classe 1	Classe 2
A	€ 60	€ 40
B	€ 60	€ 40
C	€ 60	€ 45
D	€ 70	€ 60
E	€ 80	€ 65
F	€ 85	€ 70
G	€ 95	€ 75

TABELLA C

AREA	Classe 1	Classe 2
A	€ 120	€ 120
B	€ 120	€ 120
C	€ 120	€ 120
D	€ 125	€ 125
E	€ 130	€ 130
F	€ 140	€ 140
G	€ 155	€ 155

11A07480



**BOLLETTINO UFFICIALE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA**

Periodico bimestrale di atti normativi, circolari ed altre comunicazioni dell'Università

Parte prima Modifiche di Statuto, Regolamenti e altra normativa interna
Parte seconda Atti di Amministrazione

Direttore Responsabile: Salvatrice Massari

Redazione: Area Affari Generali e Legali - Divisione Atti Normativi e Affari Istituzionali - Tel. n. 0577-232370;

Fax n. 0577-232270

Stampa: "Ufficio Centro Stampa e Servizio Postale" dell'Università di Siena"

Autorizzazione del Tribunale di Siena n. 625 dell'11 marzo 1996